

L.R. 9/2007, art. 95

B.U.R. 9/1/2013, n. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres.

Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Modifiche ed integrazioni approvate da:

DPRReg. 17/7/2014, n. 0152/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

L.R. 12/2018, art. 2, c. 6 (B.U.R. 28/3/2018, S.O. n. 20).

DPRReg. 27/4/2018, n. 0113/Pres. (B.U.R. 9/5/2018, n. 19).

Vedi anche quanto disposto dalla DGR. 1074/2018.

DPRReg. 23/1/2019, n. 08/Pres. (B.U.R. 6/2/2019, n. 6).

Vedi anche quanto disposto dal Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale 4/8/2022, n. 5270 (B.U.R. 17/8/2022, n. 33).

DPRReg. 25/7/2022, n. 095/Pres. (B.U.R. 10/8/2022, n. 32).

Vedi anche quanto disposto dalla DGR. 1960/2022.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Oggetto
Articolo 3	Livelli selvicolturali e definizione dei termini selvicolturali

CAPO II
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FORESTALE

Articolo 4	Disposizioni generali sulla pianificazione forestale
Articolo 5	Redazione e approvazione del PFR
Articolo 6	Redazione, approvazione e attuazione del PGF
Articolo 7	Redazione e approvazione del PFI
Articolo 8	Redazione e approvazione della SF

CAPO III
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE FORESTALE

SEZIONE I
TAGLI BOSCHIVI, PROGETTI E PROCEDURE

Articolo 9	PRFA e direzione lavori
Articolo 10	Dichiarazione di taglio in presenza di pianificazione forestale
Articolo 11	Dichiarazione di taglio in assenza di pianificazione forestale
Articolo 12	Modalità della dichiarazione di taglio

SEZIONE II
GOVERNO E TRATTAMENTO DEI BOSCHI

Articolo 13	Adeguatezza livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco
Articolo 14	Obbligo del governo ad alto fusto
Articolo 15	Divieto di conversione dei boschi e di sostituzione di specie
Articolo 16	Epoca per il taglio dei boschi
Articolo 17	Potature e taglio del sottobosco arbustivo
Articolo 18	Gestione forestale sostenibile e misure per favorire la biodiversità
Articolo 19	Forme di governo dei boschi
Articolo 20	Trattamento dei boschi governati a ceduo semplice
Articolo 21	Generalità sul trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato e composto

- Articolo 22 Generalità sul trattamento dei boschi cedui in conversione all'alto fusto
Articolo 23 Trattamento particolare dei boschi governati a ceduo matricinato
Articolo 24 Trattamento dei rimboschimenti e dei boschi di conifere nell'area delle latifoglie
Articolo 25 Recupero e trattamento dei castagneti da frutto
Articolo 26 Definizioni relative al trattamento dei boschi governati a fustaia
Articolo 27 Trattamento per la gestione dei boschi monoplani nelle diverse fasi di sviluppo
Articolo 28 Operazioni consentite nei boschi in cui si esegue il taglio di maturità delle fustaie
Articolo 29 Divieto di taglio raso delle fustaie
Articolo 30 Taglio di maturità delle fustaie monoplane in assenza di rinnovazione
Articolo 31 Trattamento particolare dei boschi governati a fustaia multiplana

SEZIONE III

MODALITA' DI TAGLIO, CONCENTRAMENTO, AVVALLAMENTO ED ESBOSCO

- Articolo 32 Taglio, allestimento e sgombero dei prodotti legnosi
Articolo 33 Concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi
Articolo 34 Avvallamento e concentramento a strascico di materiale legnoso lungo strade, canali, torrenti

SEZIONE IV

DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI LOTTI BOSCHIVI DI PROPRIETA' PUBBLICA

- Articolo 35 Fondi per le miglorie boschive

SEZIONE V

BOSCHI IN SITUAZIONI SPECIALI

- Articolo 36 Gestione dei boschi in situazioni speciali

SEZIONE VI

ALBERI DI NATALE

- Articolo 37 Coltivazione degli alberi di Natale e trasporto ai fini del commercio

CAPO IV

IMPRESE FORESTALI

- Articolo 38 Imprese forestali
Articolo 39 Elenco regionale delle imprese forestali

- Articolo 39 bis Esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4 del d.lgs. 178/2014
- Articolo 40 Patentino per operatore forestale
- Articolo 41 Competenze

CAPO V
VIABILITA' FORESTALE E VIE AEREE DI ESBOSCO

- Articolo 42 Viabilità forestale e vie aeree di esbosco
- Articolo 43 Procedure relative alla viabilità forestale
- Articolo 44 Procedure relative alle vie aeree di esbosco

CAPO VI
ARBORICOLTURA DA LEGNO

- Articolo 45 Modalità e criteri per la redazione e approvazione del piano di coltura e conservazione
- Articolo 46 Obblighi derivanti dal PCC e fattispecie esenti

CAPO VII
TUTELA DEI BOSCHI

- Articolo 47 Trasformazione dei boschi

CAPO VIII
VINCOLO IDROGEOLOGICO

SEZIONE I
NORME E PROCEDURE PER LA TRASFORMAZIONE DEI TERRENI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO IN ALTRA DESTINAZIONE D'USO E PER INTERVENTI SOGGETTI A DICHIARAZIONE O ESENTI DA FORMALITA' NEI MEDESIMI TERRENI

- Articolo 48 Autorizzazione in terreni soggetti a vincolo idrogeologico
- Articolo 49 Dichiarazione in terreni soggetti a vincolo idrogeologico
- Articolo 50 Attività non soggette ad autorizzazione né a dichiarazione in terreni soggetti a vincolo idrogeologico

SEZIONE II

PRESCRIZIONI PER I TERRENI CESPUGLIATI, PER QUELLI PASCOLATI E PER IL PASCOLO NEI
BOSCHI E NEI TERRENI ABBANDONATI IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO
IDROGEOLOGICO

- Articolo 51 Terreni cespugliati in aree soggette a vincolo idrogeologico
Articolo 52 Terreni pascolati in aree soggette a vincolo idrogeologico
Articolo 53 Pascolo nei boschi e nei terreni abbandonati in aree soggette a vincolo
idrogeologico

CAPO IX
UTILIZZAZIONE DEI TERRENI ABBANDONATI O INCOLTI

- Articolo 54 Criteri generali di redazione del piano di recupero dei terreni abbandonati o
incolti
Articolo 55 Approvazione e attuazione del piano di recupero

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 56 Norme transitorie
Articolo 57 Abrogazioni
Articolo 58 Entrata in vigore
- Allegato A Glossario dei termini selvicolturali
Allegato B Scheda forestale
Allegato C Volumi unitari per classe diametrica ai fini dell'applicazione della tavola
decima del sistema delle tariffe di Algan
Allegato D Valore convenzionale ad ettaro dei raggruppamenti tipologici di boschi in
condizioni di adeguata vitalità

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), di seguito denominata legge forestale, persegue le seguenti finalità:

- a) gestire il patrimonio forestale nell'ottica dello sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale;
- b) semplificare le procedure amministrative;
- c) promuovere una moderna gestione delle risorse forestali;
- d) rafforzare l'impresa forestale, tutelandone la professionalità, in quanto elemento essenziale e qualificante per la gestione attiva del territorio e conservazione dell'ambiente;
- e) conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati ed i pascoli, contenendo l'espansione del bosco e conservando un assetto equilibrato del paesaggio.

Articolo 2
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 95 della legge forestale, disciplina le seguenti materie:

- a) pianificazione e programmazione forestale;
- b) attività di gestione forestale;
- c) imprese forestali;
- d) viabilità forestale, vie aeree di esbosco e arboricoltura da legno;
- e) tutela dei boschi;
- f) vincolo idrogeologico;
- g) utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti;
- h) tempistiche burocratiche per la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Salvo che sia diversamente disposto, le autorizzazioni e le prescrizioni in ordine alle materie di cui al comma 1, sono rilasciate ai soli fini forestali, fermi e impregiudicati le competenze di altri enti e i diritti dei terzi.

Articolo 3
(Livelli selvicolturali e definizione dei termini selvicolturali)

1. Gli interventi selvicolturali in bosco sono distinti in due livelli diversi per modalità ed intensità:

- a) gli interventi selvicolturali di livello semplificato, adottabili dal proprietario anche in assenza di strumenti pianificatori forestali, secondo la definizione ed i criteri di cui agli articoli 10, comma 2, 11 e 12;
- b) gli interventi selvicolturali di livello complesso, diversi da quelli di cui alla lettera a), realizzabili subordinatamente alla redazione del piano di gestione forestale o del piano forestale integrato o della scheda forestale o dei progetti di riqualificazione forestale e ambientale, di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.

2. Ai fini del presente regolamento, i termini selvicolturali sono definiti nell'allegato A.

CAPO II PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FORESTALE

Articolo 4 *(Disposizioni generali sulla pianificazione forestale)*

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge forestale, il piano forestale regionale, di seguito denominato PFR, costituisce lo strumento economico, programmatico e gestionale di riferimento per i piani pluriennali di opere ed interventi nel settore forestale e contiene gli indirizzi, obiettivi e azioni prioritarie rivolti al miglioramento della multifunzionalità del patrimonio forestale.

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge forestale, il piano di gestione forestale, di seguito denominato PGF, è lo strumento di pianificazione della proprietà silvo – pastorale, la cui validità è riferita ad un periodo non inferiore a dodici anni e costituisce strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della proprietà forestale e per la redazione dei progetti di riqualificazione forestale e ambientale, di seguito denominati PRFA, di cui all'articolo 9. Il PGF è obbligatorio per le proprietà pubbliche con superficie forestale a prevalente finalità produttiva superiore a 50 ettari e per le proprietà private con superficie forestale a prevalente finalità produttiva superiore a 200 ettari, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge forestale.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge forestale, il piano forestale integrato, di seguito denominato PFI, è lo strumento facoltativo e sommario di indirizzo per la gestione selvicolturale di significativi complessi boscati, riconducibili ad una o più di una proprietà ed in particolare:

- a) in assenza di PGF, il PFI è lo strumento pianificatorio sommario per quanto concerne le analisi dendro - auxometriche e puntuale per quanto concerne il contenuto, la tempistica degli interventi e l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie;

b) in presenza di PGF, il PFI è lo strumento pianificatorio puntuale degli interventi da realizzare mediante PRFA.

4. Il PFI non può riferirsi ad un periodo di pianificazione superiore a dieci anni.

5. I PGF e i PFI sono redatti in conformità agli indirizzi contenuti nel PFR.

6. Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge forestale, la pianificazione delle proprietà forestali, facoltativa con carattere semplificato e definita scheda forestale, di seguito denominata SF, è redatta, sulla base dell'allegato B al presente regolamento, per le proprietà pubbliche o private con superficie forestale a prevalente finalità produttiva rispettivamente inferiore a 50 e 200 ettari. La SF è lo strumento sommario e sintetico di pianificazione per quanto concerne le analisi dendro - auxometriche, la tipologia e la tempistica degli interventi.

7. La pianificazione forestale che interessa, in tutto o in parte, i siti della rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) si conforma alle misure specifiche di gestione forestale contenute negli strumenti di gestione dei siti della rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007).

8. In assenza degli strumenti di cui al comma 7, la pianificazione forestale assicura la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario presenti.

Articolo 5

(Redazione e approvazione del PFR)

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge forestale, il PFR, di cui all'articolo 4, comma 1 è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali, di seguito denominata Direzione centrale, ed è approvato con deliberazione dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta. La medesima procedura si applica per gli aggiornamenti.

Articolo 6

Redazione, approvazione e attuazione del PGF)

1. Il PGF di cui all'articolo 4, comma 2, è redatto dai dottori agronomi e dottori forestali e, per la proprietà pubblica, con le modalità di cui all'articolo 23 della legge forestale, utilizzando il programma informatico messo a disposizione gratuitamente dal Servizio

competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato Servizio. I dipendenti regionali possono redigere il PGF limitatamente alle proprietà silvo – pastorali della Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione.

2. Il PGF è redatto sulla base di:

- a) direttive tecniche generali adottate con decreto del Direttore centrale competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato Direttore Centrale;
- b) direttive tecniche specifiche redatte, di volta in volta, a cura del Servizio in accordo con la proprietà.

3. Fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle direttive generali di cui al comma 2, lettera a), trovano applicazione quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2004, n. 1310 (Direttive per la redazione dei piani di gestione delle proprietà forestali, piani integrati particolareggiati e progetti di riqualificazione forestale ed ambientale e per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco).

4. Il PGF, con esclusione di quello relativo alle proprietà forestali della Regione, cui provvede il Servizio, è presentato a cura della proprietà al Servizio, il quale, con accertamenti da attuarsi tramite gli IAF, entro sessanta giorni dalla presentazione, redige verbale positivo di verifica finale o formula eventuali osservazioni che sono recepite dalla proprietà entro il termine di sessanta giorni, prorogabile su domanda.

5. Il PGF, compreso quello relativo alle proprietà forestali della Regione, è approvato e reso esecutivo con decreto del Direttore centrale e conserva validità, fino all'avvenuta revisione, per gli effetti di cui al comma 7, lettere e), f) e g), anche ai fini delle verifiche per il mantenimento dell'eventuale certificazione forestale.

6. La procedura di cui ai commi da 1 a 5 si applica anche per la revisione del PGF.

7. L'attuazione del PGF avviene in conformità ai seguenti criteri:

- a) l'entità delle utilizzazioni complessivamente previste è vincolante;
- b) l'entità di utilizzazioni previste per singola particella non è vincolante e può essere disattesa in considerazione delle effettive esigenze selvicolturali definite dal PRFA;
- c) gli interventi previsti nel piano dei tagli possono essere anticipati in presenza di rinnovazione naturale affermata ovvero negli altri casi in esso previsti;
- d) qualora risulti superata l'entità delle utilizzazioni complessivamente previste, su domanda della proprietà e previo accertamento dello stato selvicolturale del soprassuolo, può essere approvata con decreto del Direttore centrale la maggiore entità al fine di rideterminare l'entità delle utilizzazioni consentite per il rimanente periodo di validità del PGF;
- e) qualora le utilizzazioni vengano eseguite nel periodo di validità del PGF solo per una quota parte, esso mantiene la sua validità fino al raggiungimento della ripresa

- prevista, fatta salva la possibilità di avviare la procedura di revisione per oggettive difficoltà di raggiungere la ripresa medesima;
- f) per i tre anni successivi alla scadenza del periodo di validità del PGF, la proprietà può eseguire utilizzazioni nei limiti della ripresa media annua prevista;
 - g) successivamente al periodo di cui alla lettera f), la proprietà può eseguire utilizzazioni nei limiti del 70 per cento della ripresa media annua prevista.

8. La proprietà forestale può chiedere modifiche e integrazioni del PGF in vigore per specifiche esigenze non prevedibili al momento della redazione quali la rideterminazione dell'entità delle utilizzazioni a seguito di interventi forzosi e la rideterminazione delle esigenze riguardanti la viabilità forestale o altre infrastrutture forestali. Alle modifiche e integrazioni si applicano le procedure di cui ai commi da 1 a 5.

Articolo 7 *(Redazione e approvazione del PFI)*

1. Il PFI di cui all'articolo 4, comma 3, è redatto dai dottori agronomi e dottori forestali e, per la proprietà pubblica, con le modalità di cui all'articolo 23 della legge forestale. I dipendenti regionali possono redigere il PFI limitatamente alle proprietà silvo – pastorali della Regione.

2. Il PFI è redatto sulla base di direttive tecniche adottate con decreto del Direttore centrale. Fino alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione trovano applicazione quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 1310/2004 relative ai piani integrati particolareggiati.

3. Il PFI, con esclusione di quello relativo alle proprietà forestali della Regione, cui provvede il Servizio, è presentato a cura della proprietà al Servizio il quale, con accertamenti da attuarsi tramite gli IAF, entro sessanta giorni dalla presentazione, redige verbale positivo di verifica finale o formula eventuali osservazioni che sono recepite entro il termine di sessanta giorni, prorogabile su domanda.

4. Il PFI, compreso quello relativo alle proprietà forestali della Regione, è approvato e reso esecutivo con decreto del Direttore centrale.

Articolo 8 *(Redazione e approvazione della SF)*

1. La SF di cui all'articolo 4, comma 6, è identificativa di una proprietà forestale che non ricade nell'obbligo di assoggettamento a PGF.

2. La SF è redatta dai dottori agronomi e dottori forestali e, per superfici private inferiori ai 5 ettari anche dai tecnici dello IAF, a titolo non oneroso, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge forestale e, per la proprietà pubblica, con le modalità di cui all'articolo 23 della legge forestale.

3. La SF, con esclusione di quella relativa alle proprietà forestali della Regione, cui provvede il Servizio, è presentata a cura della proprietà al Servizio il quale, con accertamenti da attuarsi tramite gli IAF, entro sessanta giorni dalla presentazione, redige verbale positivo di verifica finale o formula eventuali osservazioni che sono recepite entro il termine di trenta giorni, prorogabile su domanda.

4. La SF, compresa quella relativa alle proprietà forestali della Regione, è approvata e resa esecutiva con decreto del Direttore centrale.

5. La SF ha validità per un periodo non inferiore a dodici anni; qualora le utilizzazioni vengano eseguite nel periodo di validità della SF solo per una quota parte, essa mantiene la sua validità fino al raggiungimento della ripresa prevista, fatta salva la possibilità di avviare la procedura di revisione per oggettive difficoltà di raggiungere la ripresa medesima. La procedura di cui ai commi da 1 a 4 si applica anche per la revisione della SF.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE FORESTALE

SEZIONE I

TAGLI BOSCHIVI, PROGETTI E PROCEDURE

Articolo 9

(PRFA e direzione lavori)

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge forestale il PRFA è lo strumento per l'esecuzione delle attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della medesima legge e può comprendere, in maniera integrata, i progetti relativi ai seguenti interventi:

- a) manutenzione della viabilità forestale principale;
- b) realizzazione e manutenzione di viabilità forestale secondaria;
- c) infrastrutture di accesso al bosco di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), della legge forestale;
- d) realizzazione e manutenzione di vie aeree di esbosco;
- e) interventi funzionali alla riqualificazione ambientale ed idrogeologica della superficie forestale.

2. Il PRFA è redatto da dottori agronomi e dottori forestali, in conformità alle direttive tecniche adottate con decreto del Direttore centrale; fino alla loro pubblicazione sul

Bollettino ufficiale della Regione trovano applicazione quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 1310/2004.

3. Il PRFA è redatto in conformità agli indirizzi contenuti negli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 4, ove vigenti.

4. Per tutte le proprietà è obbligatorio il PRFA qualora il taglio del soprassuolo superi i 1.000 metri cubi lordi di massa nelle fustaie pianificate, i 200 metri cubi lordi di massa nelle fustaie non pianificate e i 25.000 metri quadrati di superficie nei cedui. Per i boschi in situazioni speciali trova applicazione l'articolo 36.

5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1 bis, della legge forestale, qualora il PRFA sia predisposto a cura del personale della Direzione centrale a favore di soggetti pubblici proprietari forestali, per il calcolo degli oneri a carico del proprietario è applicata la seguente tariffa, da aggiornare annualmente mediante l'applicazione degli indici ISTAT:

- a) euro 4,00 al metro cubo lordo per diametro medio del lotto inferiore o uguale a 20 centimetri;
- b) euro 2,00 al metro cubo lordo per diametro medio del lotto superiore a 20 centimetri e inferiore a 40 centimetri;
- c) euro 1,00 al metro cubo lordo per diametro medio del lotto uguale o superiore a 40 centimetri.

6. I parametri di cui al comma 5 si applicano con arrotondamento al metro cubo superiore e al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); sono a carico del proprietario gli oneri relativi alle missioni e ore straordinarie relative al personale impiegato dipendente della Regione; i medesimi oneri sono rimborsati alla Regione che provvede a richiederli, rendicontando quelli effettivamente sostenuti. Il personale operaio da adibire ai rilievi progettuali è messo a disposizione dall'ente proprietario del bosco, che ne assume gli oneri.

7. Il PRFA è presentato a cura della proprietà allo IAF, il quale verifica la coerenza del documento con gli indirizzi della pianificazione forestale o, in sua assenza, con le disposizioni previste alla sezione II del presente capo, e lo approva, con eventuali modalità operative, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge forestale entro quindici giorni dalla data di presentazione.

8. Se il PRFA contiene anche tipologie di interventi soggetti ad autorizzazione o dichiarazione previste dalla legge forestale o dal presente regolamento, i termini di cui al comma 7 sono stabiliti in trenta giorni dalla data di presentazione del PRFA. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge forestale l'approvazione del PRFA assorbe eventuali prescrizioni e autorizzazioni previste dalla legge forestale o dal presente regolamento.

9. Il PRFA relativo alle foreste di proprietà della Regione è approvato dal Direttore del Servizio.

10. Le piante oggetto di taglio possono essere individuate con diverse modalità, in particolare contrassegno professionale o forestale, contrassegno del proprietario, targhetta di plastica alla ceppaia, specchiatura, segnatura con colore, aree di saggio nei soli casi di boschi omogenei. Nel caso di un ceduo, sono segnati gli allievi e le matricine da rilasciare. Per le fustaie pianificate è redatto il prospetto di assegno per la registrazione sul PGF.

11. Per la corretta esecuzione degli interventi contenuti nel PRFA, gli stessi sono diretti da dottori agronomi e dottori forestali, di seguito denominati direttori dei lavori; entro quindici giorni dalla conclusione degli interventi, il direttore dei lavori redige la relazione di verifica finale da trasmettere, salvo che per le foreste di proprietà della Regione, allo IAF che, limitatamente alla parte concernente la non compromissione dell'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, la approva entro trenta giorni dalla data di presentazione.

12. Il taglio è eseguito in conformità al PRFA. Il direttore dei lavori nel corso dell'intervento può apportare integrazioni di massa assegnata fino al 10 per cento, per le quali non necessita di autorizzazione e di cui è redatta una relazione unica e finale di assegno nel termine di cui al comma 11, da trasmettere allo IAF unitamente alla relazione di verifica finale.

13. Il direttore dei lavori nel corso dell'intervento può altresì apportare integrazioni di massa assegnata rispetto al PRFA, purché giustificate ed organicamente collegate all'intervento principale, quali i tagli forzosi per schianti costituiti da piante divelte o stroncate, i tagli di piante instabili in aree soggette a movimenti franosi, i tagli fitosanitari, i tagli di piante lungo tracciati di vie di esbosco, singoli prelievi di piante che impediscono un corretto abbattimento o utilizzazione. Gli interventi non necessitano di autorizzazione e per essi è redatta una relazione unica e finale di assegno, da trasmettere allo IAF entro trenta giorni dalla conclusione degli interventi.

14. Le varianti sostanziali, che non rientrano nelle fattispecie di cui ai commi 12 e 13, seguono la procedura prevista dai commi 7, 8, 9 e 10.

15. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, in assenza del PRFA chi esegue gli interventi di cui al comma 8, senza l'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.

16. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Articolo 10

(Dichiarazione di taglio in presenza di pianificazione forestale)

1. Nelle fustaie, in presenza di pianificazione forestale e per quantitativi inferiori o uguali a 1.000 metri cubi lordi e superiori a 200 metri cubi lordi, è presentata dichiarazione di taglio con allegato un PRFA che ne costituisce parte integrante.

2. In presenza di pianificazione forestale è redatta la sola dichiarazione di taglio nei seguenti casi:

- a) assegno di massa legnosa fino a 200 metri cubi lordi nella fustaia, o da 1.000 fino a 25.000 metri quadrati nei cedui;
- b) assegno di massa legnosa, oltre a 200 metri cubi lordi nella fustaia o a 25.000 metri quadrati nei cedui,¹ per il taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, compromesse nella loro vitalità da incendi o altre avversità biotiche o abiotiche, tagli forzosi per l'esecuzione di lavori edili, di viabilità forestale, di sistemazione idraulico forestale e opere pubbliche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale.

3. La dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 è redatta dal proprietario o dall'avente titolo ed è inoltrata all'Ispettorato forestale² prima dell'inizio dell'intervento, con le procedure di cui all'articolo 12; per quantitativi inferiori o uguali a 15³ metri cubi lordi nelle fustaie o a 1.000 metri quadrati nei cedui, la dichiarazione può essere resa anche entro trenta giorni dalla conclusione dell'intervento. Dalla dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 è esclusa la Regione. Per i boschi in situazioni speciali trova applicazione l'articolo 36.

4. L'assegno per gli interventi di cui al comma 2 su proprietà privata può essere eseguito dai tecnici dello IAF, a titolo non oneroso, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge forestale.

5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui ai commi 1 e 2 in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.

Articolo 11

(Dichiarazione di taglio in assenza di pianificazione forestale)

¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

² Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

³ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

1. In assenza di pianificazione forestale, in luogo del PRFA, è redatta dichiarazione di taglio nei seguenti casi:

- a) assegno di massa legnosa da 15⁴ a 200 metri cubi lordi nelle fustaie, o da 1.000 fino a 25.000 metri quadrati nei cedui;
- b) assegno di massa legnosa, oltre a 200 metri cubi lordi nella fustaia o a 25.000 metri quadrati nei cedui,⁵ per il taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, compromesse nella loro vitalità da incendi o altre avversità biotiche o abiotiche, tagli forzosi per l'esecuzione di lavori edili, di viabilità forestale, di sistemazione idraulico forestale e opere pubbliche, sfolli, ripuliture e prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale.

2. Nell'arco del triennio, per ogni superficie forestale accorpata, gli interventi di cui al comma 1, lettera a), non possono superare il quantitativo o la superficie massima prevista.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta dal proprietario o dall'avente titolo ed è inoltrata all'Ispettorato forestale⁶ prima dell'inizio dell'intervento con le procedure di cui all'articolo 12. Dalla dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 è esclusa la Regione. Per i boschi in situazioni speciali trova applicazione l'articolo 36.

4. L'assegno per gli interventi di cui al comma 1 su proprietà privata può essere eseguito dai tecnici dello IAF, a titolo non oneroso, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge forestale. 5. Sono esenti dall'obbligo di dichiarazione i tagli inferiori a 15⁷ metri cubi lordi di massa nelle fustaie o a 1.000 metri quadrati di superficie nei cedui.

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1 in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.

7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1, lettera a), in violazione del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni soggetto arboreo.

Articolo 12 *(Modalità della dichiarazione di taglio)*

⁴ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁵ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁶ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁷ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

1. La dichiarazione di taglio è redatta secondo il modello predisposto dal Servizio e reperibile sul sito informatico della Regione.

2. Le masse lorde delle fustaie sono calcolate applicando la tavola decima del sistema delle tariffe di Algan, con riferimento all'allegato C, per le foreste non pianificate e con le tariffe dello strumento di pianificazione della proprietà per le foreste pianificate.

3. Per i boschi misti di acero di monte, frassino maggiore e faggio, e per i boschi di specie quercine, è obbligatoria l'individuazione preventiva delle piante da rilasciare qualora sia previsto il governo a fustaia ai sensi dell'articolo 14.

4. Lo IAF, entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 2 e all'articolo 11, può formulare prescrizioni contenenti modalità esecutive per la corretta effettuazione dei tagli nel rispetto delle norme di cui alla sezione II del presente capo. Trascorso tale termine, il taglio può essere eseguito.

5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue gli interventi di taglio di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 e all'articolo 11, comma 1, in violazione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni soggetto arboreo.

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

SEZIONE II GOVERNO E TRATTAMENTO DEI BOSCHI

Articolo 13

(Adeguate livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco)

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge forestale, l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco è garantito quando, su pendenze qualsiasi per superfici superiori a 3.000 metri quadrati ovvero su pendenze superiori al 70 per cento per superfici superiori a 1.500 metri quadrati, sono eseguiti interventi nel rispetto degli articoli 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, commi da 2 a 6, 7, lettere a) e b), 8, lettere a) e b), 9, 10 lettera a), 11 e 12, e degli articoli 31 e 32, commi 1, 2, 3 e 5.

2. L'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco è altresì garantito quando sono eseguiti interventi nel rispetto delle disposizioni sul taglio raso di cui all'articolo 29.

3. Per la valutazione del numero minimo di piante o di metri cubi di massa legnosa da rilasciare ai sensi della presente sezione, si tiene conto anche del danneggiamento arrecato ai singoli soggetti arborei destinati ad assicurare, dopo l'intervento di taglio, le condizioni di adeguata vitalità del popolamento. Il danneggiamento va computato come perdita di un soggetto o di 1 metro cubo ogni tre piante danneggiate, qualora le piante siano svettate per almeno un terzo del fusto o interessate da danni per scortecciatura al fusto per più di un quarto della circonferenza.

4. Per formazioni a prevalenza di una o più specie, s'intendono quelle in cui la specie o le specie citate partecipano alla composizione arborea con più del 50 per cento del numero dei soggetti.

5. Ai fini dell'articolo 17, comma 4, della legge forestale, nella relazione di verifica finale di cui all'articolo 9, comma 11, sono indicati i danni che non compromettono l'adeguato svolgimento delle funzioni proprie del bosco in quanto giustificati per il regolare andamento delle utilizzazioni boschive.

6. I danni di cui al comma 5 si distinguono in:

- a) danni alle piante: alterazioni dei soggetti arborei di sicuro avvenire per distruzione, gravi svettature e scorticature tali da pregiudicare la vitalità della pianta;
- b) danni su superfici: distruzione della rinnovazione naturale, mancato ammassamento delle ramaglie o mancata riduzione delle loro dimensioni.

Articolo 14

(Obbligo del governo ad alto fusto)

1. I cedui invecchiati di faggio di età media superiore a trentacinque anni sono convertiti ad alto fusto.

2. Per i boschi cedui misti invecchiati di latifoglie che non sono soggetti al taglio da più di trentacinque anni, lo IAF all'atto della dichiarazione di taglio o della presentazione del PRFA ove dovuti, può consentire, in relazione alle condizioni selvicolturali del popolamento ed alle capacità di perpetuazione, il ripristino del governo a ceduo o prescrivere le modalità esecutive per gli interventi di avviamento all'alto fusto.

3. Per i boschi di età superiore a trentacinque anni di acero di monte, frassino maggiore, faggio o di specie quercine, con partecipazione in purezza o in mescolanza di tali specie superiore all'80 per cento in termini di massa, è obbligatorio il governo a fustaia.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, per i boschi di neoformazione misti di latifoglie, esclusa la robinia, di età inferiore o uguale a trentacinque anni, lo IAF, all'atto della dichiarazione di taglio o della presentazione del PRFA ove dovuti, può consentire, in relazione alle condizioni selvicolturali del popolamento ed alle capacità di perpetuazione, il governo a ceduo.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 1 e 3, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 3 per cento, nei casi di violazione del comma 1 e il 2 per cento, nei casi di violazione del comma 3, del valore convenzionale della tipologia di riferimento della fustaia di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione.

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Articolo 15

(Divieto di conversione dei boschi e di sostituzione di specie)

1. La conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui è vietata, salvo autorizzazione dello IAF, con la prescrizione di eventuali modalità esecutive, per interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità o ad altri motivi di rilevante interesse pubblico nonché in caso di condizioni stazionali non favorevoli all'alto fusto ovvero nel caso di neocolonizzazioni a prevalenza di robinia, salici, carpino nero, orniello o nelle formazioni a prevalenza di castagno. Il divieto comprende anche le fustaie transitorie provenienti dalla conversione dei cedui invecchiati.

2. Sono vietate le sostituzioni di specie forestali autoctone con specie esotiche.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 1 e 2, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1 in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione.

5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Articolo 16 *(Epoca per il taglio dei boschi)*

1. E' consentito effettuare operazioni di taglio durante tutto l'anno per le fustaie di latifoglie e di conifere, per gli interventi di avviamento all'alto fusto e per i cedui.

2. Qualora ricorrano circostanze vegetative particolari, lo IAF può limitare al periodo di riposo vegetativo le operazioni di taglio nei boschi cedui.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei comma 2, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui alle tabelle A e B dell'allegato D, rapportato alla superficie interessata dal taglio.

Articolo 17 *(Potature e taglio del sottobosco arbustivo)*

1. Nei boschi di alto fusto di latifoglie è consentito effettuare sul primo fusto dei soggetti giovani meglio conformati, quali piante scelte tra le candidate dotate di buone caratteristiche di forma e portamento, una progressiva potatura verde dei rami sul tronco per un terzo dell'altezza totale, al fine della migliore correzione della verticalità e per originare, a maturità, fusti puliti da nodi per almeno un'altezza di 6 metri da terra.

2. Nei boschi di conifere gli interventi di potatura sono consentiti per le giovani piante scelte, di miglior conformazione e destinate alla maturità, sui rami secchi o di scarsa vitalità del terzo inferiore del fusto.

3. Nelle aree boscate è consentito il taglio del sottobosco costituito da specie arbustive, nel rispetto della rinnovazione naturale delle specie arboree.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 1 e 2, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando l'1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento della fustaia di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione.

5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue il taglio del sottobosco costituito da specie arbustive in violazione del comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.

Articolo 18

(Gestione forestale sostenibile e misure per favorire la biodiversità)

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge forestale nelle superfici oggetto di utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco, se presenti:

- a) mediamente un albero ogni 2 ettari con arrotondamento all'unità inferiore, di diametro superiore a 60 centimetri per le conifere e a 50 centimetri per le latifoglie, da destinare all'invicchiamento a tempo indefinito, ove il volume del legname da utilizzare sia superiore a 1.000 metri cubi lordi ovvero la superficie di intervento sia superiore a 10 ettari;
- b) tutti gli alberi morti di diametro superiore a 60 centimetri per le conifere e a 50 centimetri per le latifoglie, ove il volume del legname da utilizzare sia superiore a 200 metri cubi lordi ovvero la superficie di intervento sia superiore a 2,5 ettari nei cedui;
- c) tutti gli alberi di diametro maggiore a 30 centimetri con cavità, ove il volume del legname da utilizzare sia superiore a 200 metri cubi lordi ovvero la superficie di intervento sia superiore a 25.000 metri quadrati nei cedui.

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge forestale, l'obbligo del rilascio degli alberi di cui al comma 1 non vige se ostativo all'incolumità pubblica o se determina rilevanti incompatibilità di natura fitosanitaria o economica.

Articolo 19

(Forme di governo dei boschi)

1. Ai fini del presente regolamento, le forme di governo applicabili nei boschi sono le seguenti:

- a) ceduo: soprassuolo comprendente le formazioni forestali di latifoglie in cui ricorrono le seguenti condizioni:
 - 1) almeno l'80 per cento dei soggetti arborei è di origine agamica;
 - 2) la copertura dei soggetti arborei di origine agamica è superiore o uguale al 20 per cento;
 - 3) l'età media dei polloni, intesa come il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, è inferiore o uguale a trentacinque anni;
- b) fustaia: soprassuolo comprendente i boschi di conifere e quelli di latifoglie in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - 1) meno dell'80 per cento dei soggetti arborei è di origine agamica;
 - 2) la copertura dei soggetti arborei di origine agamica è inferiore al 20 per cento;
 - 3) l'età media dei polloni, intesa come il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, è superiore ai trentacinque anni.

2. Ai fini delle norme per il governo e trattamento dei boschi di cui alla presente sezione, sono assimilati alle fustaie:

- a) i boschi di neoformazione;
- b) le fustaie transitorie, vale a dire i cedui invecchiati in cui l'età media dei polloni, intesa come il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, supera i trentacinque anni e quelli in cui è già stato eseguito almeno un taglio di avviamento alla fustaia.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, per utilizzazione ordinaria si intende quella che ha interessato più del 25 per cento della massa legnosa.

4. I cedui possono essere semplici o matricinati; nella forma di governo a ceduo sono comprese anche le formazioni governate a ceduo composto.

Articolo 20

(Trattamento dei boschi governati a ceduo semplice)

1. Il trattamento a ceduo semplice è applicato nei boschi a prevalenza di robinia, salici, pioppi, ontani e platani, per i quali è consentito il taglio raso dei polloni senza rilascio di alcun soggetto arboreo. Tale forma di trattamento si applica anche ai cedui puri di castagno, in cui almeno il 90 per cento dei soggetti arborei sia appartenente a tale specie.

2. Il turno minimo, inteso come il numero di anni che intercorre dall'ultimo taglio, è di almeno otto anni, salvo per il castagno per il quale è fissato in dodici anni. Il taglio del nocciolo non è soggetto ad alcuna restrizione.

3. La superficie complessiva delle tagliate non può essere superiore, nel triennio, a 5 ettari accorpata per proprietario o per più proprietari; qualora le tagliate contigue raggiungano tale limite, le adiacenti sono distanziate non meno di 150 metri.

4. Il taglio delle ceppaie è eseguito in prossimità del colletto e con attrezzi idonei, in maniera tale che la corteccia non resti slabbrata e non possa ristagnare acqua sulla superficie di taglio.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 2, 3 e 4 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando i seguenti parametri:

- a) in caso di violazione delle norme sul turno minimo di cui al comma 2, il 3 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D, rapportato alla superficie interessata dal taglio;
- b) in caso di violazione delle norme sulla superficie massima delle tagliate o sulla distanza minima tra esse di cui al comma 3, il 5 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni ettaro o frazione tagliati in più;
- c) in caso di violazione delle norme sulle modalità di taglio delle ceppaie di cui al comma 4, l'1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni cinque ceppaie o frazione tagliate in maniera non corretta. La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata qualora non si sia adempiuto alla disposizione di ripassare le ceppaie.

Articolo 21

(Generalità sul trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato e composto)

1. Per i boschi trattati a ceduo matricinato si rilasciano, all'atto della ceduzione, un numero di piante per ettaro provenienti da seme o, in loro mancanza, polloni nel numero e qualità indicati nell'articolo 23.

2. Nei cedui che hanno superato di una volta e mezzo l'età del turno minimo prescritto, il numero di matricine ed allievi può anche essere inferiore ai valori indicati nell'articolo 23, ma comunque superiore a quaranta per ettaro.

3. Le matricine e gli allievi che non sono tagliati, sono scelti fra le piante migliori, non necessariamente distribuite in modo uniforme su tutta la superficie, in relazione alla maggiore o minore resistenza all'isolamento, in modo da assicurare la perpetuazione del ceduo.

4. Le matricine e gli allievi che non sono tagliati sono scelti tra i soggetti robusti e meglio conformati, escludendo quelli aduggiati, filati o scarsi di chioma, tra le seguenti specie: tutte le querce, faggio, acero di monte e riccio, frassino maggiore, tiglio, ciliegio, olmo montano, noce e carpino bianco.

5. Le matricine non possono essere utilizzate prima che siano raggiunti almeno i due turni del ceduo.

6. Nei cedui composti il numero complessivo dei soggetti da rilasciare è centoventi per ettaro, di cui ottanta dell'età del turno del ceduo e quaranta ripartiti fra le classi di età multiple di quella del ceduo.

7. Il taglio delle ceppaie è eseguito con le modalità di cui all'articolo 20, comma 4.

8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando l'1 per cento, per ogni pianta tagliata in violazione dei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, e il 3 per cento, nei casi di violazione del comma 5, del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D.

Articolo 22

(Generalità sul trattamento dei boschi cedui in conversione all'alto fusto)

1. Nei boschi cedui invecchiati in cui, ai sensi dell'articolo 14, è obbligatorio il taglio di avviamento all'alto fusto, dopo il primo intervento di conversione rimangono in piedi almeno ottocento fusti per ettaro, scelti tra i soggetti nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati, salvo nei boschi già radi prima dell'intervento, nei quali rimangono almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi.

2. I successivi interventi di diradamento seguono le stesse modalità di trattamento valide per le formazioni governate a fustaia ed indicati all'articolo 27.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 1 e 2, sono soggetti al pagamento di una

sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di piante o frazione non rilasciate.

Articolo 23

(Trattamento particolare dei boschi governati a ceduo matricinato)

1. Il trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato viene effettuato secondo i seguenti principi e parametri, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato:

- a) boschi di carpino bianco e querce o a prevalenza di carpino bianco: almeno quindici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri;
- b) boschi a prevalenza di castagno: almeno dodici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno cinquanta soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri, appartenenti a specie diverse dal castagno, se presenti, altrimenti almeno quaranta soggetti ben conformati di castagno per ettaro, scelti fra quelli meno interessati da patologie;
- c) boschi a prevalenza di querce: almeno venti anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti di querce ben conformati per ettaro con diametro minimo di 12 centimetri;
- d) boschi misti di carpino nero, orniello e querce: almeno quindici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno ottanta soggetti ben conformati per ettaro qualora raggiungano un diametro minimo di 10 centimetri, altrimenti almeno centoventi soggetti;
- e) boschi a prevalenza di faggio: almeno venti anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri, più almeno un pollone, anche se di piccole dimensioni, per ogni ceppaia vitale;
- f) boschi misti di robinia ed altre latifoglie, quando queste ultime raggiungono una copertura superiore al 40 per cento: almeno quindici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri, anche di robinia;
- g) boschi di latifoglie diverse da quelle previste nelle lettere da a) a f): almeno quindici anni intercorsi dall'ultimo taglio (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di 15 centimetri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione del comma 1 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando i seguenti parametri:

- a) in caso di violazione del turno minimo, 3 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D rapportato alla superficie interessata dal taglio;
- b) in caso di violazione del numero minimo di soggetti da preservare, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta tagliata in più.

Articolo 24

(Trattamento dei rimboschimenti e dei boschi di conifere nell'area delle latifoglie)

1. Ai fini della progressiva rinaturalizzazione dei boschi di conifere impiantati o anche spontaneamente diffusi nell'area naturale delle latifoglie si applicano i trattamenti di cui al presente articolo.

2. Negli impianti di conifere autoctone o esotiche a rapido accrescimento, quali in particolare pino strobo, pino eccelso, larice giapponese, cipresso di Lawson, douglasia, presenti in impianti effettuati in aree ecologicamente non adeguate, può essere eseguito il taglio di sgombero:

- a) quando sotto la loro copertura si è spontaneamente diffusa una rinnovazione affermata di latifoglie arboree, con copertura delle latifoglie maggiore del 30 per cento, esclusi il nocciolo ed il rovo;
- b) in mancanza di rinnovazione spontanea di latifoglie con l'obbligo di eseguire il rimboschimento artificiale entro un anno dalla conclusione del taglio di sgombero con specie arboree e arbustive idonee e appartenenti alla flora regionale.

3. I soggetti di abete rosso spontaneamente diffusi al di sotto dei 600 metri di quota, che costituiscono una formazione forestale denominata peccete di sostituzione extrazonali, possono essere sgomberati, su una superficie comunque inferiore a 20.000 metri quadrati, quando sotto la loro copertura si è spontaneamente diffusa una rinnovazione affermata di latifoglie arboree con copertura maggiore del 30 per cento, esclusi il nocciolo e il rovo.

4. Ogni tagliata di cui al comma 3 è distanziata dall'altra di almeno 150 metri; sulla superficie affiancata l'intervento di taglio può essere effettuato, con le medesime modalità e condizioni, dopo almeno cinque anni.

5. Nei popolamenti di cui ai commi 2 e 3, in mancanza di rinnovazione di latifoglie è consentito eseguire un diradamento anche di forte intensità, con il taglio fino all'80 per cento dei soggetti vitali, realizzato anche a strisce o a gruppi, al fine di riattivare l'attività biologica al suolo.

6. Il taglio finale del vecchio soprassuolo rimasto in piedi dopo il diradamento di cui al comma 5, può essere fatto dopo quindici anni o anche prima nel caso sia presente ed affermata la rinnovazione di specie arboree adatte al sito.

7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando i seguenti parametri:

- a) in caso di violazione del comma 2, 10 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta tagliata;
- b) in caso di violazione della distanza minima tra le tagliate di cui al comma 4, 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di metri o frazione di distanza non rispettata;
- c) in caso di violazione dei limiti temporali del taglio di una superficie affiancata ad una appena tagliata di cui al comma 4, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni anno mancante;
- d) in caso di violazione dei commi 5 e 6, 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di piante o frazione non rilasciate;
- e) in caso di violazione del comma 3, 10 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta tagliata.

Articolo 25

(Recupero e trattamento dei castagneti da frutto)

1. Il trattamento per il recupero dei castagneti da frutto non costituisce trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 47 se eseguito attraverso il rilascio di almeno venti esemplari ad ettaro, con diametro superiore a 40 centimetri e purché siano garantiti i parametri di cui all'articolo 6 della legge forestale; la restante vegetazione arborea e arbustiva può essere tagliata o estirpata.

2. Nei castagneti da frutto, in cui sono garantiti i parametri di cui all'articolo 6 della legge forestale, i tagli e l'estirpo della vegetazione del sottobosco connessi al loro mantenimento sono attività di gestione forestale.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione del comma 1, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando l'1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta tagliata in più.

Articolo 26

(Definizioni relative al trattamento dei boschi governati a fustaia)

1. Ai fini del presente regolamento, relativamente ai boschi governati a fustaia, si intende per:

- a) piante: i soggetti arborei di normale vitalità con diametro, misurato a metri 1,30, maggiore di 17,5 centimetri; convenzionalmente, una pianta è data anche dall'insieme di almeno cinque piante con diametro inferiore a 17,5 centimetri e di altezza superiore a 1,5 metri;
- b) massa: la massa legnosa cormometrica, costituita da solo fusto esclusi rami principali, secondari e cimale, lorda, con corteccia, determinata per i boschi pianificati applicando le tariffe di cubatura dello strumento di pianificazione forestale e per i boschi non pianificati applicando la tavola decima di Algan per piante di diametro superiore a centimetri 17,5, corrispondente alla classe diametrica 20, e calcolata in base ai volumi unitari per ogni classe diametrica di cui all'allegato C; dal computo della massa sono esclusi i soggetti completamente secchi, stroncati e quelli sradicati; sono da conteggiare soggetti vitali con diametro da 7,5 centimetri a 17,5 centimetri, ai quali è attribuito, in assenza di strumento di pianificazione, un volume convenzionale di 1 metro cubo ogni dieci soggetti;
- c) superficie al taglio: superficie occupata dagli alberi comprese le chiome;
- d) copertura o densità: la percentuale di copertura esercitata dalle chiome sul terreno;
- e) valori per ettaro: superficie boscata al netto dei vuoti provocati da eventi eccezionali o dovuti a superfici improduttive, quali i rii e le strade, od a superfici produttive non boscate, quali le radure;
- f) fustaia monoplana: bosco ad alto fusto in cui gli alberi hanno più o meno la stessa altezza e si distinguono fasi di sviluppo, ciascuna con un'ampiezza convenzionalmente pari a circa un quinto del turno minimo: novelleto, spessina, perticaia, fustaia adulta, fustaia matura;
- g) fustaia multiplana: bosco ad alto fusto in cui gli alberi non hanno tutti la stessa altezza, che si riscontra su superfici non ampie e in cui non si distinguono le fasi di sviluppo individuate per le fustaie monoplane.

Articolo 27

(Trattamento per la gestione dei boschi monoplani nelle diverse fasi di sviluppo)

1. Nelle fustaie monoplane di cui all'articolo 26, comma 1, lettera f), nelle fasi di sviluppo in cui il soprassuolo non è ancora maturo, è consentito fare dei diradamenti, che possono essere condotti con due modalità:

- a) diradamenti bassi: consistono nell'eliminare i soggetti peggiori principalmente del piano dominato, quelli danneggiati o in condizioni di evidente deperimento;

b) diradamenti selettivi: prevedono di scegliere i soggetti migliori e togliere quelli vicini che, prima del successivo intervento, entrano in concorrenza con quelli scelti.

2. Nei novelleti e nelle spessine, dopo lo sfollo o il diradamento rimangono almeno mille soggetti per ettaro.

3. Nelle perticaie e nelle fustaie adulte, dopo l'intervento, rimangono almeno cinquecento soggetti ad ettaro alla fine della fase di perticaia ed almeno duecentocinquanta soggetti ad ettaro alla fine della fase di fustaia adulta.

4. Nelle fustaie mature mai diradate può essere eseguito, prima del taglio di rinnovazione, il taglio di preparazione, con prelievo andante di una pianta ogni tre, oltre alle piante del piano dominato, e rilascio di tutti i soggetti più vigorosi.

5. All'interno delle aree Natura 2000 è vietato lo sfollo dei novelleti.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in difformità dalle modalità per il trattamento per la gestione dei boschi monoplani nelle diverse fasi di sviluppo di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di piante o frazione non rilasciate.

Articolo 28

(Operazioni consentite nei boschi in cui si esegue il taglio di maturità delle fustaie)

1. Nei boschi in cui si esegue il taglio di maturità nelle fustaie è sempre consentita, senza limitazioni, l'effettuazione delle seguenti operazioni selvicolturali:

- a) il taglio dei soggetti di minore diametro sottomessi agli alberi dominanti di maggiore diametro;
- b) il taglio parziale delle piante mature che limitano lo sviluppo della rinnovazione affermata;
- c) il taglio integrale delle piante mature che sovrastano la rinnovazione affermata.

Articolo 29

(Divieto di taglio raso delle fustaie)

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge forestale, è vietato il taglio raso come provvedimento ordinario di rinnovazione delle fustaie, fatte salve le deroghe di cui ai commi

da 2 a 5. Per taglio raso si intende il taglio totale del soprassuolo, in assenza di rinnovazione, su una superficie maggiore di 5.000 metri quadrati.

2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge forestale, il divieto non vige nei casi in cui il taglio raso o l'eliminazione del bosco sono, sulla base di un PRFA approvato, con le modalità di cui all'articolo 9, espressamente finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1, lo IAF può autorizzare, con la prescrizione di eventuali modalità esecutive, gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità, ad altri motivi di rilevante interesse pubblico o per finalità selvicolturali ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge forestale.

4. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge forestale sono fatti salvi i casi in cui il PGF o il PFI approvati prevedono il taglio raso.

5. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3bis, della legge forestale e nel rispetto dell'articolo 9 per quanto concerne il PRFA e degli articoli 10, 11 e 12 per le dichiarazioni di taglio, il divieto di taglio raso del bosco non si applica laddove tale tecnica selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione naturale del bosco purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) superficie inferiore a 20.000 metri quadrati; ulteriori superfici, sempre nel rispetto del limite massimo di 20.000 metri quadrati, distano tra loro almeno 150 metri;
- b) pendenza media non superiore al 70 per cento;
- c) taglio eseguito in uno dei seguenti raggruppamenti tipologici:
 - 1) fustaie di pino nero;
 - 2) fustaie pure di larice;
 - 3) fustaie montane a prevalenza di abete rosso su suoli acidi.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco, in violazione dei commi 1 e 5, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 7 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione.

7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 3 in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 7 per cento del valore convenzionale della

tipologia di riferimento di cui alla tabella D dell'allegato D per ogni 1.000 metri quadrati o frazione.

8. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Articolo 30

(Taglio di maturità delle fustaie monoplane in assenza di rinnovazione)

1. Il taglio di maturità dei boschi governati a fustaia monoplana, finalizzato ad ottenere la rinnovazione naturale, è effettuato secondo i principi ed i parametri indicati ai commi da 2 a 12, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato, fatta salva l'applicazione degli interventi di cui all'articolo 27 in presenza di rinnovazione naturale affermata. I criteri di intervento, i parametri di massa e di numero di piante indicati al presente articolo sono riferiti a superfici omogenee.

2. Per le fustaie miste di castagno ed altre latifoglie il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione prevede il rilascio di almeno centocinquanta soggetti per ettaro, scelti tra i migliori e possibilmente diversi dal castagno; nell'area interessata dal taglio di sementazione si può intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti, qualora la rinnovazione sia affermata.

3. Per le fustaie a prevalenza di acero di monte e frassino maggiore il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a sessanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze è consentito:

- a) tagliare tutti i soggetti presenti su una superficie ampia fino a 3.000 metri quadrati, salvo dove la pendenza è superiore al 70 per cento, nel qual caso la superficie massima non è superiore a 1.500 metri quadrati; ogni superficie d'intervento è distanziata dall'altra di almeno 150 metri;
- b) effettuare il taglio di sementazione prevedendo il rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal taglio di sementazione si può intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti, qualora la rinnovazione sia affermata.

4. Per le fustaie a prevalenza di rovere il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio

delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione prevede il rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal taglio di sementazione si può intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti, qualora la rinnovazione sia affermata.

5. Per le fustaie di faggio il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione prevede il rilascio di almeno centocinquanta alberi per ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal taglio di sementazione si può intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti, qualora la rinnovazione sia affermata.

6. Per le fustaie di latifoglie diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5, comprese quelle a prevalenza di ontani, il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a quaranta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 30 centimetri. In queste circostanze sono consentiti gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b).

7. Per le fustaie di pino silvestre e di pino nero di origine naturale o artificiale e pinete naturalizzate del Carso, il taglio di maturità può essere fatto quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 30 centimetri. In queste circostanze sono consentiti:

- a) il taglio a buche, o a strisce, di tutti i soggetti su una o più superfici, ciascuna non più ampia di 3.000 metri quadrati, salvo dove la pendenza è superiore al 70 per cento, nel qual caso la superficie massima non è superiore a 1.500 metri quadrati; le superfici su cui s'interviene nello stesso momento sono distanziate fra loro di almeno 70 metri. Nelle aree interposte fra due tagliate è consentito prelevare un soggetto ogni tre scelto fra i peggiori, con diradamento basso a carico del 30 per cento dei soggetti;
- b) il taglio di sementazione con rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra i migliori;
- c) il taglio raso nei limiti di cui all'articolo 29, comma 5.

8. Per le fustaie montane a prevalenza di abete rosso su suoli acidi, in alternanza o mescolanza con abete bianco o faggio, e fustaie montane pure di abete rosso, il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a sessanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze sono consentiti:

- a) i tagli a buche o marginali di dimensioni non maggiori a 3.000 metri quadrati; dove la pendenza è superiore al 70 per cento, la superficie massima non è superiore a 1.500 metri quadrati;

- b) il taglio di sementazione, con prelievo di due piante ogni tre, scelte fra le peggiori nelle aree tra le buche e lungo i margini per una profondità non superiore a 40 metri;
- c) il taglio raso nei limiti di cui all'articolo 29, comma 5.

9. Per le fustaie miste di abete rosso e faggio, con o senza abete bianco nonché per le fustaie di abete bianco e abete rosso, con o senza faggio, il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a settanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze sono consentiti:

- a) il taglio di singoli alberi o di gruppetti da due a quattro piante; la massa rimanente dopo il taglio non è inferiore a 250 metri cubi per ettaro;
- b) il taglio a buche d'ampiezza massima di 5.000 metri quadrati, salvo dove la pendenza è superiore al 70 per cento, nel qual caso la superficie massima non è superiore a 1.500 metri quadrati; ogni gruppo è distanziato dall'altro di almeno 50 metri;
- c) il taglio di sementazione con prelievo di due piante ogni tre, scelte tra le peggiori nelle aree tra le buche.

10. Per le fustaie pure di larice, in cui almeno l'80 per cento di soggetti arborei è appartenente a tale specie, il taglio di maturità è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di 35 centimetri. In queste circostanze è consentito intervenire con:

- a) il taglio a buche, d'ampiezza massima di 5.000 metri quadri salvo dove la pendenza è superiore al 70 per cento, nel qual caso la superficie massima non è superiore a 1.500 metri quadrati, distanziate tra loro almeno 150 metri;
- b) il taglio raso nei limiti di cui all'articolo 29, comma 5.

11. Per le fustaie a prevalenza di leccio, il taglio di sementazione è consentito quando il bosco ha un'età media non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o quando il diametro medio delle cento piante più grosse ad ettaro è superiore a 30 centimetri. Sono rilasciati almeno cento esemplari ad ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento.

12. Per le fustaie a prevalenza di farnia e carpino bianco, il taglio di sementazione è consentito quando gli esemplari di farnia hanno un'età media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o quando il diametro medio dei cento esemplari più grossi ad ettaro è superiore a 40 centimetri. Sono rilasciati almeno 150 esemplari ad ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento.

13. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, lettere a) e b), 8, lettere a) e b), 9, 10, lettera a), 11 e 12 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa

pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando i seguenti parametri:

- a) per taglio anticipato di almeno dieci anni rispetto al turno minimo previsto, 6 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D rapportato alla superficie interessata dal taglio;
- b) per taglio anticipato per meno di dieci anni rispetto al turno minimo previsto, 3 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D rapportato alla superficie interessata dal taglio;
- c) in caso di violazione del numero minimo di soggetti da rilasciare, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta mancante per ettaro;
- d) per taglio di piante in eccesso rispetto a quanto indicato al comma 8, lettera b) e al comma 9, lettera c), 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di piante o frazione tagliate in più;
- e) per taglio di buche di superficie eccedente quella massima consentita, 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni 100 metri quadrati o frazione tagliati in più;
- f) per taglio di una superficie affiancata ad una appena tagliata anticipato di almeno due anni, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni anno mancante;
- g) per mancato rispetto delle distanze minime tra le tagliate, 3 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni decina di metri o frazione di distanza non rispettata.

Art. 31

(Trattamento particolare dei boschi governati a fustaia multiplana)

1. Il taglio di maturità dei boschi governati a fustaia multiplana, finalizzato ad eseguire il taglio di curazione o taglio a scelta colturale, è effettuato secondo i principi ed i parametri indicati ai commi 2 e 3, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato.

2. Per le fustaie miste di abete rosso e abete bianco, con o senza faggio, il trattamento a scelta colturale può interessare singoli alberi maturi o un gruppetto da due a cinque piante mature. La massa dell'insieme degli alberi tagliati non supera complessivamente il 30 per cento di quella presente prima dell'intervento e comunque la massa rimanente non è inferiore a 150 metri cubi per ettaro o a duecentocinquanta piante per ettaro; il proprietario può intervenire sulla stessa area dopo dieci anni (periodo di curazione).

3. Per le fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso, con o senza larice, il trattamento a scelta o colturale prevede due modalità di intervento, a seconda del tipo di popolamento:

- a) il prelievo per pedali o per gruppi da due a quattro soggetti, sempre che almeno uno abbia un diametro maggiore di 40 centimetri; dopo il taglio è garantita una massa di almeno 120 metri cubi per ettaro o di duecento piante per ettaro ed il proprietario può intervenire sulla stessa area dopo venti anni (periodo di curazione);
- b) in presenza di alte erbe a foglia larga, pecceta a megafornie, il taglio va eseguito per piede d'albero solo in presenza di rinnovazione affermata ai margini dei grandi alberi o del bosco; il proprietario può intervenire sulla stessa area dopo venticinque anni (periodo di curazione).

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 2 e 3, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando i seguenti parametri:

- a) per taglio anticipato di almeno due anni rispetto al periodo di curazione, 5 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D rapportato alla superficie interessata dal taglio;
- b) per riduzione della massa al di sotto dei limiti di cui ai commi 2 e 3, 2 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni metro cubo mancante per ettaro;
- c) per riduzione del numero di piante al di sotto dei limiti di cui ai commi 2 e 3, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni pianta mancante per ettaro;
- d) per taglio di una massa superiore alla percentuale consentita al comma 2, 1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni 2 per cento o frazione di massa tagliata in più ad ettaro.

SEZIONE III

MODALITA' DI TAGLIO, CONCENTRAMENTO, AVVALLAMENTO ED ESBOSCO

Articolo 32

(Taglio, allestimento e sgombero dei prodotti legnosi)

1. Il taglio e l'allestimento dei prodotti legnosi sono compiuti in modo da non danneggiare le piante circostanti ed il novellame; lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi è realizzato in modo da non danneggiare l'eventuale rinnovazione presente o in via di insediamento.

2. Nei boschi in corso di rinnovazione, la ramaglia, i cimali e ogni altro avanzo delle utilizzazioni, sono ammuccati nelle aree dove non risultano di ostacolo all'affermarsi della rinnovazione stessa.

3. L'ammucchiamento di cui al comma 2 segue immediatamente il taglio e l'allestimento in tutte le aree già coperte da novellame e è effettuato prima della ripresa vegetativa nelle superfici suscettibili di rinnovazione.

4. Nei boschi non in rinnovazione la ramaglia può essere lasciata sparsa su tutta la superficie interessata dal taglio.

5. Nei boschi ubicati in zone ad alto rischio d'incendio non è consentito l'ammucchiamento delle ramaglie a ridosso delle piante in piedi né in prossimità delle strade o delle piste di accesso per una fascia di 20 metri, da conteggiarsi dal bordo delle stesse.

6. L'utilizzatore tiene sgomberi da tronchi e da ramaglia i sentieri e le mulattiere di uso collettivo, nonché gli alvei dei corsi d'acqua.

7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione del comma 1, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando l'1 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per ogni 100 metri quadrati o frazione.

8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge forestale, coloro che nei boschi tagliano, danneggiano o distruggono piante compromettendo l'adeguato livello di vitalità per le funzioni proprie del bosco in violazione dei commi 2, 3 e 5, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore del danno è determinato applicando il 3 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 per ogni 1.000 metri quadrati ragguagliati o frazione e il 5 per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'allegato D per le fattispecie di cui al comma 5 per ogni 1.000 metri quadrati ragguagliati o frazione.

9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue lo sgombero delle tagliate in violazione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.

Articolo 33

(Concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi)

1. Il concentramento a strascico è consentito dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, avendo cura di limitare i danni al suolo e al soprassuolo.

2. Fermi restando gli obblighi di legge per le fattispecie che costituiscono motivo di pericolo per il volo aereo di cui all'articolo 36, comma 2 della legge forestale, l'esbosco può farsi per teleferica, strade, piste, condotte attrezzate, canali di avvallamento già esistenti, evitando, qualora non vi sia altra possibilità, percorsi nelle parti di bosco in rinnovazione.

3. Nel corso delle utilizzazioni il transito in bosco di trattori gommati e cingolati è consentito lungo le piste o i varchi naturali e le superfici non coperte da rinnovazione, purché non comporti rilevanti danni al soprassuolo o movimenti di terra.

4. Lo IAF può vietare l'uso degli avvallamenti e canali esistenti, nonché l'impiego di trattori cingolati se tale uso può dar luogo a frane, smottamenti o rilevanti danni al soprassuolo. Il provvedimento viene comunicato al proprietario interessato ed al soggetto che esegue l'utilizzazione boschiva, anche in corso d'opera.

5. L'utilizzatore può usare la via più breve o più funzionale per l'esbosco, previo accordo con il proprietario o avvalersi dei diritti di servitù di passaggio già costituiti o da costituire ai sensi dell'articolo 1032 del codice civile. Eventuali danni dovuti all'esbosco sono risarciti secondo le norme del codice civile.

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue l'allestimento, il concentramento e lo sgombero delle tagliate in violazione dei commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.

Articolo 34

(Avvallamento e concentramento a strascico di materiale legnoso lungo strade, canali, torrenti)

1. Nell'ambito delle operazioni di sgombero delle tagliate, sono vietati:
 - a) l'avvallamento del legname lungo pendici, canali e torrenti in cui sono eseguite opere di sistemazione idraulico-forestali;
 - b) il concentramento a strascico lungo le strade a fondo stabilizzato, salvo che per i tratti strettamente necessari all'accatastamento del legname e comunque non oltre 50 metri.

2. Lo IAF entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'interessato può autorizzare deroghe ai divieti di cui al comma 1, dettando eventuali prescrizioni contenenti modalità esecutive, compreso l'obbligo di ripristino.

3. Lo IAF può altresì prevedere, con provvedimento inviato al proprietario e al soggetto utilizzatore, restrizioni, la sospensione dei lavori o del transito dei mezzi ed il ripristino dei luoghi qualora ravvisi un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici.

4. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue gli interventi in violazione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.

5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 2 in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi dei commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

SEZIONE IV DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI LOTTI BOSCHIVI DI PROPRIETA' PUBBLICA

Articolo 35 *(Fondi per le migliori boschive)*

1. Ai sensi dell'articolo 22 della legge forestale, gli enti pubblici proprietari forestali impiegano parte delle somme derivanti dalla vendita di legname, nella misura di almeno il 10 per cento per le vendite in piedi, o di almeno il 5 per cento del ricavo derivante dalla vendita del legname allestito, in migliori boschive consistenti in lavori di manutenzione delle infrastrutture boschive e del patrimonio silvo-pastorale, nonché in operazioni e spese di gestione della proprietà forestale.

2 Il comma 1 non si applica per lotti boschivi inferiori a 1.000 metri cubi lordi.

SEZIONE V BOSCHI IN SITUAZIONI SPECIALI

Articolo 36 *(Gestione dei boschi in situazioni speciali)*

1. Sono considerati boschi in situazioni speciali quelli che, in aree non soggette a pianificazione forestale, assolvono a rilevanti funzioni protettive di abitati ed infrastrutture civili e, in particolare:

- a) boschi presenti sulle rupi;
- b) boschi ubicati sui terreni instabili, in forte pendenza o particolarmente esposti a fenomeni di erosione o situati in aree soggette a valanghe o a caduta massi;
- c) boschi in posizione sommitale, a quota superiore a 1.400 metri per l'area prealpina e a 1.600 metri per l'area alpina, ove siano presenti rilevanti limitazioni allo sviluppo della vegetazione;
- d) boschi di protezione dal sorrenamento.

2. La Direzione centrale predisporre gli elenchi dei boschi in situazioni speciali di cui al comma 1 e li comunica ai Comuni ove sono ubicati, che provvedono a pubblicarli sul proprio sito informatico per trenta giorni; entro tale periodo possono essere avanzate osservazioni alla Direzione centrale, che vengono valutate ai fini della predisposizione degli elenchi definitivi. Gli elenchi definitivi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul sito informatico della Regione.

3. Per i boschi in situazioni speciali inclusi negli elenchi approvati di cui al comma 2, i tagli per qualsiasi quantitativo sono preventivamente autorizzati, con eventuali prescrizioni contenenti modalità esecutive, dallo IAF competente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Nei casi in cui ricorra l'obbligo di predisposizione del PRFA, la sua approvazione tiene luogo dell'autorizzazione di cui al comma 3.

5. Ogni assegno per interventi di taglio è fatto ricorrendo all'assistenza tecnica del personale dello IAF o di un tecnico agronomo forestale abilitato, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 23 e 24 della legge forestale.

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 3 in assenza della prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.

7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalità operative contenute nelle autorizzazioni emanate ai sensi del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

SEZIONE VI

ALBERI DI NATALE

Articolo 37

(Coltivazione degli alberi di Natale e trasporto ai fini del commercio)

1. La coltivazione delle piante resinose destinate ad alberi di Natale in terreni soggetti a vincolo idrogeologico è soggetta a dichiarazione allo IAF, corredata dagli estremi catastali, nella quale è indicata la zona da destinare alla piantagione; tale intervento non costituisce cambiamento di coltura. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione, lo IAF competente può formulare eventuali prescrizioni contenenti modalità esecutive; decorso inutilmente tale termine, l'impianto può essere realizzato.

2. Il trasporto ai fini del commercio delle piante di cui al comma 1 è regolamentato nei seguenti termini:

- a) le piante provenienti o circolanti nei territori comunali di Claut, Cimolais, Erto e Casso, Barcis, Andreis, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Ampezzo, Sauris, Prato Carnico, Forni Avoltri, Comeglians, Rigolato, Ovaro, Ravascletto, Cercivento, Sutrio, Paluzza, Treppo Carnico, Paularo, Pontebba, Moggio Udinese, Tarvisio, Malborghetto, Dogna e Chiusaforte sono dotate di speciale sigillo apposto al momento del taglio dal personale dello IAF o dal personale dei Comuni o dei Consorzi pubblici forestali o di altra certificazione di provenienza;
- b) tutti gli alberi di Natale provenienti o circolanti nei restanti territori della regione non sono soggetti alla disciplina di cui alla lettera a).

3. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1 in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.

4. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

CAPO IV IMPRESE FORESTALI⁸

Articolo 38

⁸ Capo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

*(Imprese forestali)*⁹

1. Le utilizzazioni forestali e i lavori di miglioramento dei boschi, per la realizzazione di opere infrastrutturali e di difesa idrogeologica, funzionali agli interventi di riqualificazione forestale ed ambientale, sono effettuati da imprese forestali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 39.

2. In deroga al comma 1, le utilizzazioni forestali fino a 200¹⁰ ¹¹ metri cubi lordi ¹² ¹³ possono essere eseguite in proprio¹⁴ senza il ricorso alle imprese di cui al comma 1.

3. Gli enti pubblici proprietari di boschi o gestori delle terre civiche sono autorizzati ad eseguire le attività di cui al comma 1 in amministrazione diretta.

4. Le imprese forestali sono autorizzate, nel rispetto delle normative vigenti, a far eseguire, previa comunicazione al proprietario o all'avente titolo e all'Ispettorato forestale, parte dei lavori di utilizzazione forestale ad altre imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 39.

5. Nel caso di vendita in piedi dei lotti boschivi di proprietà degli enti pubblici, di cui all'articolo 21, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 9/2007, l'impresa aggiudicataria del lotto è autorizzata a far eseguire ad altra impresa iscritta nell'elenco di cui all'articolo 39 alternativamente una parte dei lavori di utilizzazione boschiva:

- a) non superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del contratto;
- b) corrispondente ad una fase specialistica del lotto, intesa quale esbosco per via aerea o effettuata con l'utilizzo di macchine operatrici speciali tipo harvester e forwarder.

6. Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 92, comma 4 della legge regionale 9/2007.

7. Le imprese iscritte in elenchi o albi di imprese forestali delle altre regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano rispondenti ai criteri minimi di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (Albi regionali delle imprese forestali)¹⁵ sono abilitate ad eseguire in regione le attività di cui al comma 1.

⁹ Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

¹⁰ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 27/4/2018, n. 0113/Pres. (B.U.R. 9/5/2018, n. 19).

¹¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 23/1/2019, n. 08/Pres. (B.U.R. 6/2/2019, n. 6).

¹² Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 27/4/2018, n. 0113/Pres. (B.U.R. 9/5/2018, n. 19).

¹³ Parole soppresse da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 23/1/2019, n. 08/Pres. (B.U.R. 6/2/2019, n. 6).

¹⁴ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, lett. c), DPRReg. 23/1/2019, n. 08/Pres. (B.U.R. 6/2/2019, n. 6).

¹⁵ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPRReg. 25/7/2022, n. 095/Pres. (B.U.R. 10/8/2022, n. 32), a decorrere dal 31/10/2022.

Articolo 39
(Elenco regionale delle imprese forestali)^{16 17 18 19 20}

1. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (Albi regionali delle imprese forestali), nell'elenco regionale delle imprese forestali, di seguito denominato Elenco, istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9/2007 e gestito dal Servizio, sono iscritte le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 4, individuate secondo le seguenti specializzazioni:

- a) utilizzazioni forestali tradizionali, quali taglio, allestimento, concentramento ed esbosco per via terrestre, interventi colturali e cippatura;
- b) utilizzazioni forestali specialistiche, quali esbosco per via aerea e utilizzo di macchine operatrici speciali tipo harvester e forwarder.

2. Le imprese iscritte sono distinte nelle seguenti categorie:

- a) categoria I: imprese, anche individuali, di utilizzazione forestale, comunque denominate, che svolgono in via principale, attività in ambito forestale;
- b) categoria II: imprese agricole come definite all' articolo 2135 del codice civile;
- c) categoria III: imprese di commercializzazione del legno e dei prodotti di prima trasformazione;
- d) categoria IV: imprese di prima trasformazione del legno;
- e) categoria V: imprese, anche individuali, che non rientrano nelle categorie precedenti ma che svolgono comunque attività in ambito forestale.

3. L'Elenco comprende:

- a) parte A: imprese forestali che hanno sede legale in regione;
- b) parte B: imprese forestali che non hanno sede legale in regione.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco le imprese attestano con dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) i seguenti requisiti:

¹⁶ Comma aggiunto da art. 1, c. 1, DPRReg. 17/7/2014, n. 0152/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

¹⁷ Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

¹⁸ Le imprese iscritte nell'elenco regionale delle imprese forestali alla data di entrata in vigore del DPRReg. 089/18 mantengono l'iscrizione fino alla data di scadenza del certificato di idoneità forestale rilasciato, come disposto dall'art. 10, c. 1, del medesimo DPRReg. 089/18 (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

¹⁹ Ai sensi dell'art. 2, c. 6, L.R. 12/2018 (B.U.R. 28/3/2018, S.O. n. 20), al fine di garantire la continuità dell'attività delle imprese forestali per l'esercizio delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del legname, nonché l'organizzazione del lavoro nell'ambito delle utilizzazioni forestali, nelle more di una riforma organica della regolamentazione di settore, è prorogata di sei mesi la validità dei patentini forestali e dei certificati di idoneità forestale rilasciati nell'anno 2013 e in scadenza nell'anno 2018.

²⁰ Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 25/7/2022, n. 095/Pres. (B.U.R. 10/8/2022, n. 32), a decorrere dal 31/10/2022.

- a) eseguire lavori o fornire servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite all' articolo 14 comma 1 della legge regionale 9/2007;
- b) idoneità tecnica, con particolare riguardo alle macchine e attrezzature idonee ed alle maestranze specializzate; gli elementi minimi necessari a conseguire l'idoneità sono stabiliti con decreto del direttore del Servizio;
- c) iscrizione nel registro di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e successive modificazioni per l'esercizio di attività di gestione forestale in quanto eseguono lavori o forniscono servizi riconducibili o equivalenti alla categoria ATECO 'Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02) o, per le imprese con sede in uno Stato estero, qualifica equivalente rilasciata dal competente organo dello Stato ove hanno sede legale;
- d) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- e) non aver riportato, nel corso dei cinque anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;
- f) non aver riportato, nel triennio precedente alla richiesta, sanzioni amministrative previste dalla normativa forestale vigente per importo complessivo superiore a 10.000,00 euro;
- g) regolarità contributiva comprovata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) o, per le imprese con sede in uno Stato estero, da documentazione equivalente rilasciata dal competente organo dello Stato ove le stesse hanno sede legale;
- h) possesso da parte del titolare o, in subordine, di almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di specifiche competenze professionali in campo forestale, acquisite secondo quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali), comprovate anche dal possesso del patentino per operatore forestale di cui all'articolo 40.

5. La domanda di iscrizione, redatta sulla base del modello approvato con decreto del direttore del Servizio, è presentata all'Ispektorato forestale, il quale, entro sessanta giorni, verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 e provvede con decreto del direttore all'iscrizione dell'impresa nell'Elenco.

6. A partire dall'anno successivo a quello di iscrizione, le imprese confermano entro il 15 gennaio di ogni anno l'iscrizione nell'Elenco, trasmettendo all'Ispektorato forestale una comunicazione redatta sulla base del modello approvato con decreto del direttore del

Servizio e corredata dalle dichiarazioni sostitutive previste dal comma 4; l'Ispettorato forestale verifica la conservazione dei requisiti per almeno il 5 per cento delle imprese che hanno confermato l'iscrizione.

7. L'Ispettorato forestale dispone la sospensione dell'iscrizione dell'impresa nell'Elenco, anche ai fini dell'articolo 39 bis, nei seguenti casi:

- a) quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dal comma 4;
- b) qualora non sia stata comunicata la conferma dell'iscrizione secondo quanto disposto dal comma 6.

8. La sospensione ha effetto immediato, è disposta con decreto del direttore ed è comunicata all'impresa.

9. L'Ispettorato forestale dispone la cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

- a) perdita o falsa dichiarazione relativa a uno o più requisiti di cui al comma 4;
- b) cessazione dell'attività;
- c) mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi del comma 7.

10. La cancellazione dall'Elenco è disposta con decreto del direttore entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata. L'impresa cancellata può chiedere una nuova iscrizione qualora sia decorso almeno un anno dalla cancellazione.

Articolo 39 bis

(Esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4 del d.lgs. 178/2014)²¹

1. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 (Attuazione del regolamento CE n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento UE n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati), le imprese iscritte nell'Elenco trasmettono, con la comunicazione di cui al comma 6 dell'articolo 39, le informazioni previste dall'articolo 2 comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (Albi regionali delle imprese forestali), secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore del Servizio pubblicato sul sito della Regione.

2. Entro il 1° marzo di ogni anno, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (Albi regionali delle imprese forestali) la

²¹ Articolo aggiunto da art. 3, c. 1, DPR. 25/7/2022, n. 095/Pres. (B.U.R. 10/8/2022, n. 32), a decorrere dal 31/10/2022.

Regione comunica all'autorità competente per i regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR gli aggiornamenti delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto, per le sole imprese iscritte.

Articolo 40
(Patentino per operatore forestale)^{22 23}

1. Il patentino per operatore forestale certifica il possesso delle competenze necessarie per svolgere in sicurezza le operazioni di taglio, esbosco e di organizzazione del lavoro nell'ambito delle utilizzazioni forestali secondo quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali).

2. La domanda per il rilascio del patentino di cui al comma 1, redatta sulla base del modello approvato con decreto del direttore del Servizio, è presentata all'Ispettorato forestale il quale, entro trenta giorni dalla richiesta, verifica la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) la competenza professionale comprovata dall'attestato rilasciato dalla struttura regionale del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna o da documentazione equivalente, a seguito di frequentazione di un corso con valutazione dei risultati dell'apprendimento, finalizzato ad acquisire le conoscenze e le abilità necessarie all'esecuzione dei lavori di utilizzazione boschiva;
- b) diciotto anni compiuti.

3. Con decreto del direttore del Servizio sono individuati la tipologia e la durata dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento e i sistemi di verifica delle competenze acquisite.²⁴

4. Con deliberazione di Giunta regionale sono individuati i criteri di equivalenza degli attestati rilasciati dai soggetti di formazione accreditati.^{25 26}

5. Il patentino di cui al comma 1 ha validità di cinque anni rinnovabile a domanda dell'interessato.

²² Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

²³ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 25/7/2022, n. 095/Pres. (B.U.R. 10/8/2022, n. 32), a decorrere dal 31/10/2022.

²⁴ Vedi anche quanto disposto dal Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale 4/8/2022, n. 5270 (B.U.R. 17/8/2022, n. 33).

²⁵ Vedi anche quanto disposto dalla DGR. 1074/2018.

²⁶ Vedi anche quanto disposto dalla DGR. 1960/2022.

6. I soggetti in possesso del patentino di cui al comma 1 presentano all'Ispettorato forestale domanda di rinnovo, con allegati gli attestati di partecipazione ad almeno due corsi di aggiornamento frequentati entro l'anno di scadenza della validità del precedente patentino.

7. Il patentino in corso di validità, rilasciato da altre regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano a seguito della frequentazione di un corso che certifica il possesso delle competenze necessarie secondo quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali), è riconosciuto quale documento equivalente al patentino di cui al comma 1.

Articolo 41 (Competenze)^{27 28 29 30}

1. Ai fini di cui al presente capo, la domanda di iscrizione nell'Elenco è presentata all'Ispettorato forestale competente per il territorio in cui l'impresa ha sede legale e la domanda per il rilascio del patentino forestale è presentata all'Ispettorato forestale competente per il territorio in cui il richiedente risiede o ha sede legale l'impresa presso cui il richiedente lavora.³¹

2. In deroga al comma 1:

- a) ai soggetti residenti in altre regioni italiane o all'estero il patentino di cui all'articolo 40 viene rilasciato dall'Ispettorato al quale viene presentata la domanda;
- b) alle imprese aventi sede legale in altre regioni italiane o all'estero la competenza all'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 39 è dell'Ispettorato al quale viene presentata la domanda.

CAPO V VIABILITA' FORESTALE E VIE AEREE DI ESBOSCO³²

Articolo 42 (Viabilità forestale e vie aeree di esbosco)^{33 34}

²⁷ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 17/7/2014, n. 0152/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

²⁸ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 17/7/2014, n. 0152/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

²⁹ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 17/7/2014, n. 0152/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

³⁰ Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

³¹ Comma sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 25/7/2022, n. 095/Pres. (B.U.R. 10/8/2022, n. 32), a decorrere dal 31/10/2022.

³² Capo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

³³ Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 17/7/2014, n. 0152/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

1. Le strade forestali di cui all'articolo 35, comma 2, della legge regionale n. 9/2007, caratterizzate da opere permanenti a fondo stabilizzato, sono classificate in:

- a) strade forestali camionabili principali, intese quelle idonee al transito di autocarri con rimorchio per l'esbosco del legname;
- b) strade forestali camionabili secondarie, intese quelle idonee al transito di autocarri senza rimorchio per l'esbosco del legname;
- c) strade forestali trattorabili, intese quelle idonee al transito di trattori con rimorchio per l'esbosco del legname;

2. I piazzali a fondo stabilizzato per la raccolta e il deposito temporaneo del legname costituiscono parte della viabilità forestale di cui al comma 1.

3. Le piste forestali di cui all'articolo 35, comma 2, della legge regionale n. 9/2007 e i piazzali a fondo naturale sono caratterizzati da opere temporanee a fondo naturale, realizzati con movimenti di terra e che non hanno il carattere di opere permanenti.

4. I varchi, di cui all'articolo 35, comma 2, della legge regionale n. 9/2007 sono caratterizzati da opere temporanee a fondo naturale, realizzate senza movimenti di terra e che non hanno il carattere di opere permanenti.

5. Le vie aeree di esbosco, di cui all'articolo 36, della legge regionale n. 9/2007, sono distinte in:

- a) linee temporanee di gru a cavo tradizionale;
- b) linee temporanee di gru a cavo mobile;
- c) linee permanenti di teleferica monofuni, denominate palorci, e trifuni.

Articolo 43

(Procedure relative alla viabilità forestale)

1. Gli interventi di viabilità forestale principale di cui all'articolo 42, commi 1 e 2^{35 36}, in quanto infrastrutture forestali di carattere permanente a fondo stabilizzato che costituiscono interruzione della superficie boscata e che alterano lo stato dei luoghi, sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

³⁴ Articolo sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

³⁵ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

³⁶ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/4/2018, n. 0113/Pres. (B.U.R. 9/5/2018, n. 19).

2. Gli interventi di viabilità forestale secondaria di cui all'articolo 42, commi ³⁷ 3 e 4³⁸ in quanto infrastrutture forestali che non costituiscono interruzione della superficie boscata, che non alterano l'assetto idrogeologico del territorio e che non comportano alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, non sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica prescritta dall'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo decreto legislativo.

3. Con decreto del Direttore di Servizio sono approvate le direttive tecniche per la pianificazione e realizzazione della viabilità forestale, ivi compresi i parametri dimensionali, e delle vie aree di esbosco di cui al presente articolo. Fino alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione trova applicazione, la deliberazione della Giunta regionale 1310/2004, in quanto compatibile con il presente regolamento.^{39 40}

4. (ABROGATO),⁴¹

Articolo 44

(Procedure relative alle vie aeree di esbosco)

1. Nei boschi di alto fusto e in quelli da avviare all'alto fusto, è ammessa l'apertura di varchi nel soprassuolo della larghezza consentita dalle corrette tecniche per il tracciamento e l'esercizio delle linee di teleferica, al fine di consentire l'installazione e l'esercizio di gru a cavo e di altre macchine operatrici forestali a fune. Le spaziature tra le linee sono conformate al tipo di bosco, al trattamento, all'intensità del taglio ed alle macchine da impiegare, secondo gli indirizzi individuati per l'impiego delle moderne teleferiche forestali nelle direttive tecniche di cui all'articolo 43, comma 3 e secondo le indicazioni del PRFA.

2. La disciplina delle linee temporanee di gru a cavo di cui all'articolo 42, comma 5⁴², lettere a) e b), è la seguente:

a) la realizzazione delle linee di lunghezza superiore a 1.200 metri è soggetta all'autorizzazione dello IAF, che può impartire prescrizioni contenenti modalità esecutive e che si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda. L'esecutore presenta il progetto redatto da un dottore agronomo o dottore forestale ed in conformità alle direttive tecniche di cui all'articolo 43, comma 3, previo tracciamento sul terreno e segnatura delle piante di ancoraggio e di sostegno. Il progetto è corredato dagli elementi tecnici dimensionali di progetto, dalla

³⁷ Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/4/2018, n. 0113/Pres. (B.U.R. 9/5/2018, n. 19).

³⁸ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

³⁹ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 17/7/2014, n. 0152/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

⁴⁰ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁴¹ Comma abrogato da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 17/7/2014, n. 0152/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

⁴² Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

- planimetria in scala adeguata, dal profilo del terreno e dalla posizione di: catenaria, ancoraggi e cavalletti;
- b) la realizzazione delle linee di lunghezza compresa tra 600 e 1.200 metri è soggetta a dichiarazione allo IAF, corredata dall'indicazione delle linee che vanno evidenziate in planimetria a scala adeguata e dall'individuazione sommaria delle caratteristiche tecniche essenziali dell'impianto; lo IAF competente può formulare eventuali prescrizioni contenenti le modalità esecutive entro quindici giorni dalla ricezione della dichiarazione; in caso di inutile decorso del termine, le linee possono essere realizzate;
 - c) la realizzazione delle linee di lunghezza inferiore a 600 metri è soggetta a dichiarazione allo IAF, corredata da planimetria in scala adeguata limitatamente alle gru a cavo tradizionali.

3. Qualora nel PRFA sia previsto l'impiego delle linee di cui al comma 2, queste sono soggette alla disciplina del comma medesimo; l'approvazione del PRFA assorbe le procedure del comma 2, ai sensi dell'articolo 9, comma 8.

4. La realizzazione di linee di teleferiche permanenti di cui all'articolo 42, comma 5⁴³, lettera c), è soggetta all'autorizzazione rilasciata dal Comune o dalla Provincia ai sensi all'articolo 4 del regio decreto 25 agosto 1908, n. 829 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403 sull'impianto di vie funicolari aeree), previo nulla osta dello IAF.

5. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 4, la domanda di autorizzazione di cui al medesimo comma è corredata da un progetto contenente le caratteristiche tecniche dell'impianto, la planimetria in scala adeguata, il profilo del terreno e la posizione della catenaria, degli ancoraggi e dei cavalletti. Lo IAF rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Per gli impianti che investono lo spazio aereo sovrastante le chiome del bosco è fatta salva l'osservanza delle norme e delle procedure di sicurezza per il volo.

7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 2, lettera a), in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.

8. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 2, lettere b) e c), in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali. 9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non

⁴³ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2, lettera a) o nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 2, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

CAPO VI ARBORICOLTURA DA LEGNO

Articolo 45

(Modalità e criteri per la redazione e approvazione del piano di coltura e conservazione)

1. Ai sensi dell'articolo 41 della legge forestale gli impianti di arboricoltura da legno, realizzati con finanziamenti pubblici sono gestiti sulla base di un piano di coltura e conservazione, di seguito denominato PCC, nel rispetto dei criteri previsti dal comma 3.

2. Il PCC è redatto da dottori agronomi e dottori forestali ed è sottoscritto dal soggetto che procede all'impianto di cui al comma 1 per accettazione ed osservanza ed è approvato dallo IAF entro quindici giorni dal ricevimento.

3. I criteri per la redazione del PCC sono i seguenti:

- a) descrizione degli obiettivi dell'impianto;
- b) individuazione del tipo di governo, dei turni di utilizzazione delle specie principali e di quelle accessorie e dell'eventuale diametro di recidibilità o commerciale;
- c) descrizione delle modalità di esecuzione delle cure colturali e dei diradamenti, del controllo delle infestanti, degli sfalci, dei diserbi, delle lavorazioni del terreno e dell'uso di protezioni e tutori;
- d) descrizione dei sistemi di potatura delle piante principali;
- e) periodo di validità del PCC.

Articolo 46

(Obblighi derivanti dal PCC e fattispecie esenti)

1. Il soggetto che procede all'impianto di cui all'articolo 45, comma 1, effettua la rimessa delle fallanze e provvede allo smaltimento dei materiali non biodegradabili costituiti dall'eventuale pacciamatura e dagli shelters.

2. E' vietato l'esercizio del pascolo sino a quando le colture arboree siano suscettibili di danno ovvero sino a quando la parte basale delle chiome non abbia raggiunto i 3 metri di

altezza. Eventuali deroghe possono essere richieste allo IAF e autorizzate entro quindici giorni dalla data di presentazione.

3. Il PCC è vincolante per il periodo di validità del medesimo. Eventuali deroghe possono essere richieste allo IAF e autorizzate entro quindici giorni dalla data di presentazione.

4. Nei casi di compromissione grave dell'impianto per cause di forza maggiore quali incendi, attacchi fitopatologici ed avversità meteoriche, con provvedimento dello IAF, da adottare entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, possono essere autorizzati trasformazioni colturali o di uso del suolo.

5. Non sono soggetti all'obbligo di adozione del PCC gli impianti di specie forestali a rapido accrescimento di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) della legge forestale.

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.

CAPO VII TUTELA DEI BOSCHI

Articolo 47 *(Trasformazione dei boschi)*

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, della legge forestale è vietata la trasformazione del bosco esistente su tutto il territorio della regione, fatti salvi i casi in cui la trasformazione è autorizzata dallo IAF ai sensi dell'articolo 42, comma 2 della legge forestale e i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria ai sensi dell'articolo 42, comma 4 della legge medesima.

2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 3 della legge forestale, nei boschi che ricadono in aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), l'autorizzazione di cui al presente articolo tiene luogo dell'autorizzazione prevista all'articolo 48.

3. La domanda di autorizzazione per la trasformazione del bosco di cui all'articolo 42, comma 2 della legge forestale è presentata allo IAF, corredata da:

a) documentazione attestante la titolarità del richiedente anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

- b) una relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, comprensiva di elaborati grafici e descrittivi che consentano di individuare e descrivere l'intervento e le condizioni del bosco oggetto di trasformazione, evidenziando gli aspetti e gli accorgimenti che garantiscano la compatibilità dell'intervento con gli aspetti di cui all'articolo 42, comma 2 della legge forestale e l'indicazione dei modi e dei tempi per la compensazione di cui all'articolo 43 della legge forestale.

4. Qualora l'intervento interessi boschi in aree sottoposte al vincolo idrogeologico la documentazione di cui al comma 3 è integrata con quanto previsto all'articolo 48, comma 2, lettera b).

5. Ferma restando l'indicazione dei modi e dei tempi per la compensazione di cui al comma 3, lettera b), con riguardo agli interventi di trasformazione del bosco che interessano una superficie inferiore a 5.000 metri quadrati nel territorio montano, di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) o inferiore a 1.000 metri quadrati esterna al territorio montano, la domanda di autorizzazione è corredata da una relazione semplificata recante la motivazione dell'intervento e da una planimetria catastale.

6. Lo IAF si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, dettando eventuali modalità esecutive. L'autorizzazione indica anche i modi e i tempi per la compensazione ai sensi dell'articolo 43 della legge forestale.

7. I termini di cui al comma 6 sono ridotti a trenta giorni nel caso di interventi per infrastrutture forestali di cui all'articolo 42.

8. L'autorizzazione ha validità per un periodo massimo di cinque anni. Le eventuali richieste motivate di proroga, per un massimo di tre anni, sono presentate almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

9. Sono compresi nella trasformazione del bosco e sono autorizzati con la procedura di cui al presente articolo gli interventi che comportano l'eliminazione temporanea del soprassuolo per finalità non forestali. Il provvedimento di autorizzazione prevede le modalità per il ripristino del soprassuolo.

10. Ai sensi dell'articolo 46, comma 2 della legge forestale la violazione del divieto di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE.

11. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

CAPO VIII VINCOLO IDROGEOLOGICO

SEZIONE I NORME E PROCEDURE PER LA TRASFORMAZIONE DEI TERRENI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO IN ALTRA DESTINAZIONE D'USO E PER INTERVENTI SOGGETTI A DICHIARAZIONE O ESENTI DA FORMALITA' NEI MEDESIMI TERRENI

Articolo 48

(Autorizzazione in terreni soggetti a vincolo idrogeologico)

1. Ai sensi dell'articolo 47 della legge forestale, ogni attività comportante trasformazione di terreni soggetti al vincolo idrogeologico, di cui al regio decreto 3267/1923, in altra destinazione d'uso, è subordinata al rilascio di autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 42, comma 3, 48, 50 e 51 della legge forestale.

2. La domanda di autorizzazione è presentata allo IAF dal proprietario, corredata di:
- a) documentazione attestante la titolarità del richiedente, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
 - b) elaborati grafici e descrittivi redatti da un tecnico abilitato che consentano di individuare e descrivere l'intervento e le condizioni del terreno oggetto di trasformazione, evidenziando gli aspetti e gli accorgimenti che garantiscano di non compromettere la stabilità del terreno stesso, di non innescare fenomeni erosivi e di non turbare il regime delle acque.

3. In relazione alla tipologia delle opere, allo stato dei luoghi e alla natura dei terreni, le indagini sui terreni e sulle rocce, la verifica della stabilità dei pendii e delle scarpate, la progettazione e l'esecuzione delle opere sono effettuate nel rispetto alle norme tecniche previste, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di

fondazione) e dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).

4. Lo IAF si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, dettando eventuali prescrizioni contenenti modalità esecutive.

5. I termini di cui al comma 4 sono ridotti a trenta giorni nel caso di interventi per infrastrutture forestali di cui all'articolo 42.

6. L'autorizzazione ha validità per un periodo massimo di cinque anni. Le eventuali richieste motivate di proroga, per un massimo di tre anni, sono presentate almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

7. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, turbative alla circolazione delle acque o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, lo IAF può impartire ulteriori prescrizioni contenenti modalità esecutive o la sospensione dei lavori.

8. Ai sensi dell'articolo 53, comma 1 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1 in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 250 euro, per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.

9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 4 e nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Articolo 49

(Dichiarazione in terreni soggetti a vincolo idrogeologico)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, della legge forestale sono soggetti a dichiarazione da presentarsi dal proprietario allo IAF, i seguenti interventi in terreni soggetti a vincolo idrogeologico:

- a) la manutenzione straordinaria della viabilità forestale di cui all'articolo 42, comma 1⁴⁴, con interventi che non comportano alterazioni dello stato dei luoghi o finalizzata al consolidamento o ripristino funzionale di opere esistenti con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, compresa l'attuazione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche con tipologie strutturali idonee;

⁴⁴ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

- b) la realizzazione e manutenzione straordinaria delle piste forestali⁴⁵ di cui all'articolo 42, comma 3⁴⁶ 47;
- c) la realizzazione e manutenzione straordinaria dei piazzali di deposito di cui all'articolo 42, comma 2⁴⁸ 49;
- d) il miglioramento dei prati e dei pascoli mediante lavorazione del terreno e ricostituzione del cotico erboso su pendenze inferiori al 50 per cento e per superfici comprese tra 5.000 metri quadrati e 10.000 metri quadrati; per superfici superiori, si può procedere per lotti separati, ma progressivamente portati a compimento;
- e) la trasformazione di prati in aree coltivate per superfici comprese tra 1.000 metri quadrati e 5.000 metri quadrati per terreni con pendenza inferiore al 50 per cento;
- f) l'estirpazione dei cespugli nei prati e pascoli, con immediato inerbimento delle superfici denudate, per superfici comprese tra 1.000 metri quadrati e 10.000 metri quadrati per terreni con pendenze inferiori al 50 per cento;
- g) il ripristino delle aree a pascolo, mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni valanghivi, per superfici comprese tra 5.000 metri quadrati e 40.000 metri quadrati e con pendenze medie inferiori al 50 per cento;
- h) la realizzazione di condotte sotterranee, con ripristino dello stato dei luoghi, di lunghezza inferiore a 200 metri e che non comportino più di 100 metri cubi complessivi di movimentazione;
- i) la realizzazione di recinzioni con materiale diverso dal legno, di muri di cinta, di cancellate e di altane;
- j) i movimenti di terra per il recupero dei fabbricati, anche con ampliamento della superficie edificata, fermi restando i limiti della lettera l);
- k) la realizzazione di opere di consolidamento del terreno di altezza inferiore a 3 metri mediante i tipi costruttivi dell'ingegneria naturalistica;
- l) gli interventi diversi di quelli di cui alle lettere da a) a k), che comportano movimenti di terra e roccia per superfici comprese tra 200 metri quadrati e 1.000 metri quadrati, purché i volumi siano compresi tra 20 metri cubi e 200 metri cubi e le pendenze siano inferiori al 50 per cento;
- m) la trasformazione in aree coltivate dei terreni non boscati insistenti su substrato roccioso calcareo compatto, con pendenze inferiori al 30 per cento, limitatamente alle zone omogenee E, come individuate dal piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici comunali, con lavorazione a buca singola o per trincee, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste per le attività in edilizia libera di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), e di quelli previsti dall'articolo 1, comma 1quinquies, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive).

⁴⁵ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 17/7/2014, n. 0152/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

⁴⁶ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁴⁷ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 27/4/2018, n. 0113/Pres. (B.U.R. 9/5/2018, n. 19).

⁴⁸ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 17/7/2014, n. 0152/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

⁴⁹ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. c), DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

2. Lo IAF nel termine di quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione può formulare eventuali osservazioni tecniche o specifiche prescrizioni contenenti modalità esecutive per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1; decorso inutilmente il termine, l'intervento può essere realizzato.

3. Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti di dimensioni, salvo quanto disposto dal comma 1, lettera d), possono essere replicati dallo stesso soggetto su superfici contigue, previa autorizzazione dello IAF. Lo IAF si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, dettando eventuali prescrizioni contenenti modalità esecutive.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 che costituiscono trasformazione di bosco, trova applicazione l'articolo 42, comma 3 della legge forestale.

5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 1, in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi dei commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 3, in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico

Articolo 50

(Attività non soggette ad autorizzazione né a dichiarazione in terreni soggetti a vincolo idrogeologico)

1. Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 47, per la trasformazione del bosco, sono esenti da ogni formalità, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 della legge forestale, i seguenti interventi in terreni soggetti a vincolo idrogeologico:

a) la manutenzione ordinaria di viabilità forestale di cui all'articolo 42, commi 1, 2 e 3⁵⁰
51,;

⁵⁰ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 17/7/2014, n. 0152/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

- b) la realizzazione e manutenzione straordinaria e ordinaria dei varchi nel soprassuolo di cui all'articolo 42, comma 4;^{52 53}
- c) (ABROGATA);^{54 55}
- d) il miglioramento dei prati e dei pascoli mediante lavorazione del terreno e ricostituzione del cotico erboso su pendenze inferiori al 50 per cento e per superfici inferiori a 5.000 metri quadrati;
- e) la trasformazione di prati in aree coltivate per superfici inferiori a 1.000 metri quadrati con pendenza inferiore al 50 per cento;
- f) l'estirpazione dei cespugli nei prati e nei pascoli, con immediato inerbimento delle superfici denudate, per superfici inferiori a 1.000 metri quadrati per terreni con pendenze inferiori al 50 per cento;
- g) il ripristino delle aree a pascolo, mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni valanghivi, per superfici inferiori a 5.000 metri quadrati e con pendenze medie inferiori al 50 per cento;
- h) le piccole opere di riqualificazione ambientale e di riassetto del territorio, quali le opere di ingegneria naturalistica volte alla protezione e copertura del terreno interessato da dissesti di carattere superficiale, la costruzione di muretti in pietrame a secco, le piccole opere per lo smaltimento delle acque meteoriche realizzate con materiali naturali;
- i) la realizzazione di recinzioni con l'impiego esclusivamente di elementi in legno;
- j) la realizzazione e manutenzione di sentieri di larghezza inferiore a 1 metro, qualora i relativi lavori siano eseguiti a mano o con mini macchine operatrici;
- k) l'estirpazione degli arbusti e delle eventuali piante arboree per gli interventi di manutenzione delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica dei corsi d'acqua, promossi e realizzati dagli enti pubblici competenti in materia;
- l) gli interventi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a k), che comportano movimenti di terra e roccia per superfici inferiori a 200 metri quadrati, purché i volumi siano inferiori a 20 metri cubi e le pendenze siano inferiori al 50 per cento.

2. Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti di dimensioni, possono essere replicati dallo stesso soggetto su superfici contigue, previa dichiarazione allo IAF. Lo IAF nel termine di quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione può formulare eventuali osservazioni tecniche o specifiche prescrizioni contenenti modalità esecutive per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1; decorso inutilmente il termine, l'intervento può essere realizzato.

⁵¹ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁵² Lettera sostituita da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 17/7/2014, n. 0152/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

⁵³ Lettera sostituita da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

⁵⁴ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 17/7/2014, n. 0152/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

⁵⁵ Lettera abrogata da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 27/3/2018, n. 089/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

3. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 2, in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.

4. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

SEZIONE II

PRESCRIZIONI PER I TERRENI CESPUGLIATI, PER QUELLI PASCOLATI E PER IL PASCOLO NEI BOSCHI E NEI TERRENI ABBANDONATI IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Articolo 51

(Terreni cespugliati in aree soggette a vincolo idrogeologico)

1. Gli interventi di cui al presente articolo si riferiscono a terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

2. Nei terreni cespugliati su pendenza inferiore al 70 per cento, è consentito senza alcuna restrizione il taglio dell'ontano verde.

3. Nei terreni cespugliati su pendenza superiore al 70 per cento, il taglio degli arbusti è sottoposto a dichiarazione allo IAF; entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione, lo IAF può formulare prescrizioni contenenti modalità esecutive per la corretta effettuazione dei tagli tenuto conto del rischio di formazione di valanghe, del verificarsi di movimenti franosi o di caduta massi e del rischio di danni provocato dal calpestio del bestiame pascolante o dell'insorgere dei fenomeni di rottura del cotico erboso. Trascorso tale termine, il taglio può essere eseguito.

4. Nei terreni cespugliati in aree franose o su versanti con pendenza superiore al 70 per cento l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli è subordinata ad autorizzazione dello IAF, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda e che può formulare prescrizioni contenenti modalità esecutive.

5. L'estirpazione delle piante di pino mugo è vietata, salvo per la realizzazione e manutenzione di sentieri. Il taglio andante del pino mugo è subordinato ad autorizzazione

dello IAF, che si esprime entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e che può formulare prescrizioni contenenti modalità esecutive.

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 3, in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.

7. Ai sensi dell'articolo 92, comma 1 della legge forestale chi esegue gli interventi di cui ai commi 4 e 5 in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.

8. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dei commi 4 e 5, o nelle prescrizioni emanate ai sensi del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della legge forestale, chi esegue l'estirpazione delle piante di pino mugo, in violazione del divieto di cui al comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.

Articolo 52

(Terreni pascolati in aree soggette a vincolo idrogeologico)

1. Gli interventi di cui al presente articolo si riferiscono a terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

2. Nei terreni non boscati adibiti a pascolo è consentito il taglio delle specie arboree ed arbustive con le procedure e i limiti delle prescrizioni di cui all'articolo 51, comma 3.

3. Nei prati, nei prati abbandonati e nei terreni non boscati l'esercizio del pascolo è consentito durante tutto l'anno, preferibilmente nella forma del pascolo a rotazione al fine di favorire il miglioramento del pascolo e limitare i danni al cotico erboso.

4. Qualora per il periodo stagionale di pascolamento, per il carico del bestiame o per le caratteristiche dei luoghi, il pascolo procuri danni al cotico erboso o rappresenti un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, lo IAF può prevedere delle prescrizioni contenenti modalità esecutive con provvedimento comunicato al proprietario e all'eventuale conduttore.

5. Lo IAF nelle fattispecie di cui al comma 4 può prescrivere anche l'esclusione o la sospensione del pascolo con provvedimento comunicato al proprietario e all'eventuale conduttore.

6. Nei pascoli sono consentiti, senza obbligo di dichiarazione o autorizzazione, i lavori di miglioramento consistenti in spietramento e successivo interrimento o livellamento, erpicatura, concimazione, suddivisione in comparti, manutenzione ordinaria della viabilità di accesso interna e piccole opere di regimazione delle acque.

7. Tutti i miglioramenti, che comportano la lavorazione andante e il dissodamento o scasso del terreno, sono soggetti alla disciplina di cui alla sezione I del presente capo, secondo le fattispecie previste dai singoli articoli.

8. Il pascolo transumante, qualora effettuato con più di trecento capi, è soggetto a dichiarazione allo IAF, nella quale sono specificati il percorso previsto, la durata dello spostamento ed i tempi previsti di permanenza sul territorio di ciascun Comune, con l'indicazione delle zone interessate dal pascolamento e dalla sosta; lo IAF entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione può impartire prescrizioni contenenti modalità esecutive per disciplinare il carico del bestiame, nonché le modalità ed i tempi di spostamento e sosta degli animali, ovvero subordinare il pascolo transumante a limiti temporali o spaziali, al fine di evitare danni al cotico erboso ed alla vegetazione arborea ed impedire danni al suolo o possibili rischi di dissesti idrogeologici. In presenza di danni o di pericoli di potenziali dissesti, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

9. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3 della legge forestale, chi esegue gli interventi di cui al comma 8, in assenza della prescritta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali. 10. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi dei commi 4, 5 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

Articolo 53

(Pascolo nei boschi e nei terreni abbandonati in aree soggette a vincolo idrogeologico)

1. Gli interventi di cui al presente articolo si riferiscono a terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

2. Il pascolo nei boschi e nei terreni abbandonati è sempre consentito ad esclusione del caso in cui il bosco sia in via di rinnovazione diffusa o allo stadio di basso novelleto e sino

a che i soggetti della rinnovazione non siano definitivamente affermati e abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non subire danno per il morso del bestiame.

3. Qualora il pascolo a causa del carico di bestiame, della specie o per le caratteristiche dei luoghi, procuri danni al soprassuolo o rappresenti un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, lo IAF competente può prevedere delle prescrizioni contenenti modalità esecutive, con provvedimento comunicato al proprietario e all'eventuale conduttore.

4. Lo IAF nelle fattispecie di cui al comma 2 può prescrivere anche l'esclusione o la sospensione del pascolo con provvedimento comunicato al proprietario e all'eventuale conduttore.

5. Nei terreni in cui l'abbandono accresce il rischio di incendi e nella landa carsica, la Regione può disporre l'occupazione temporanea dei terreni e l'esercizio del pascolo, anche con specifiche prescrizioni contenenti modalità esecutive, a fini di prevenzione degli incendi, in applicazione degli articoli 4, lettera a) e 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi).

6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge forestale, chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle prescrizioni emanate ai sensi dei commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali, fatta salva l'applicazione dell'articolo 92, commi 6 e 7 della legge forestale.

CAPO IX UTILIZZAZIONE DEI TERRENI ABBANDONATI O INCOLTI

Articolo 54

(Criteri generali di redazione del piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti)

1. Il piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti di cui all'articolo 86 della legge forestale, di seguito denominato piano di recupero, è redatto da un tecnico abilitato e competente in materia agroforestale, in conformità con le finalità e i principi di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani).

2. Il piano di recupero è costituito da una relazione illustrativa dello stato di fatto dei terreni, degli obiettivi del piano, degli interventi programmati e delle pratiche agricole e

forestali per la gestione dei fondi, da una cartografia e da un elenco dei mappali dei proprietari dei terreni.

Articolo 55

(Approvazione e attuazione del piano di recupero)

1. Il piano di recupero è predisposto dal Comune territorialmente competente ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e per trenta giorni sul sito informatico del Comune affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano di recupero sul Bollettino ufficiale della Regione, i proprietari dei terreni o gli altri soggetti interessati possono presentare opposizione e osservazioni.

3. Il Comune valuta le eventuali opposizioni e osservazioni e adotta definitivamente il piano di recupero che è pubblicato sul sito informatico del Comune affinché chiunque possa prenderne visione.

4. Nei terreni compresi nel piano di recupero possono essere attuati, oltre agli interventi di cui all'articolo 54, comma 2, anche i seguenti interventi:

- a) interventi previsti dai piani di razionalizzazione fondiaria e le altre misure per la promozione delle imprese agricole ai sensi della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane);
- b) interventi finanziati dalla legge regionale 10/2010.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 56

(Norme transitorie)

1. Per i contratti di vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 dicembre 1987, 571 (Capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 2 non si applicano alle utilizzazioni boschive per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è presentata la dichiarazione di taglio o il PRFA, limitatamente alla proprietà privata.

Articolo 57
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, in particolare:
- a) il decreto del Presidente della Giunta regionale 571/1987;
 - b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 1991, n. 184 (Modifica del capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica);
 - c) il decreto del Presidente della Giunta regionale 28 luglio 1995, n. 255 (Modifica del capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica);
 - d) il decreto del Presidente della Giunta 30 settembre 1996, n. 342 (Regolamento relativo al rilascio del certificato di idoneità tecnica a concorrere alle gare per l'aggiudicazione di lotti boschivi di proprietà di Enti pubblici e per la conduzione dei lavori di utilizzazione dei lotti boschivi di proprietà pubblica);
 - e) il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 32 (Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico).

Articolo 58
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

GLOSSARIO DEI TERMINI SELVICOLTURALI

Ai sensi dell'articolo 3, le principali definizioni relative ai termini selvicolturali utilizzati ai fini del regolamento sono riportate nel presente allegato. Si tratta di definizioni semplificate, utili al fine di cercare di uniformare il linguaggio e di consentire di avviare il necessario sforzo di divulgazione, per rendere quanto più trasparenti le scelte tecniche di gestione forestale.

INDICE DELLE DEFINIZIONI

1. MASSA AD ETTARO (o consistenza o provvigione)
2. NUMERO DI PIANTE
3. GOVERNO (forma di governo)
 - a) Ceduo
 - b) Fustaia
4. STRUTTURA DEL BOSCO
 - a) monoplana
 - b) biplana
 - c) multiplana
5. TRATTAMENTO
 - a) Tagli intercalari
 - 1) gli sfolli
 - 2) le ripuliture
 - 3) i diradamenti
 - b) Tagli di maturità
 - 1) il taglio raso
 - 2) i tagli successivi
 - 3) il taglio colturale
6. PERIODO DI RITORNO
 - a) Turno
 - b) Periodo di curazione
7. FASI CRONOLOGICHE DELLA FUSTAIA MONOPLANA
 - a) Novelleto
 - b) Spessina
 - c) Perticaia
 - d) Fustaia adulta
 - e) Fustaia matura
8. INTERVENTI COLTURALI E TAGLI INTERCALARI NELLE GIOVANI FUSTAIE
 - a) Rinfoltimento
 - b) Ripulitura
 - c) Sfollo
 - d) Diradamento

- e) Taglio di preparazione
- 9. TIPI DI DIRADAMENTO
 - a) Basso
 - b) Selettivo o alto
- 10. TAGLI DI MATURITA' O DI RINNOVAZIONE NELLE FUSTAIE
 - a) Taglio raso
 - b) Tagli successivi
 - 1) taglio di sementazione
 - 2) taglio secondario
 - 3) taglio di sgombero
 - c) Taglio di curazione o taglio a scelta colturale o taglio saltuario
- 11. TAGLI DI MATURITA' APPLICATI ALLE FUSTAIE MONOPLANE
 - a) Tagli da eseguire in assenza di rinnovazione:
 - 1) taglio a buche
 - 2) taglio a strisce
 - 3) taglio marginale
 - 4) taglio di sementazione
 - 4.1 uniformi
 - 4.2 su piccole superfici
 - b) Tagli da eseguire in presenza di rinnovazione diffusa sotto copertura:
 - 1) taglio secondario
 - 2) taglio di sgombero
 - 3) taglio a gruppi
 - 4) tagli successivi a gruppi
 - 5) taglio ad orlo
 - 6) tagli successivi ad orlo
- 12. TAGLI DI MATURITA' APPLICATI ALLE FUSTAIE MULTIPLANE
 - a) Taglio di curazione o taglio a scelta colturale
 - 1) uniforme
 - 2) disforme
 - 3) taglio a scelta o taglio saltuario
 - 4) taglio a scelta commerciale
- 13. TAGLIO FITOSANITARIO
- 14. NOMENCLATURA RELATIVA AI BOSCHI CEDUI ED AI CEDUI IN CONVERSIONE
 - a) Termini generali
 - 1) Pollone
 - 2) Allievo
 - 3) Matricina
 - b) Tipi di Ceduo
 - 1) Ceduo semplice
 - 2) Ceduo matricinato
 - 3) Ceduo composto
 - 4) Ceduo invecchiato

15. INTERVENTI DI CONVERSIONE DEI BOSCHI
16. INTERVENTI DI CONVERSIONE DEI BOSCHI CEDUI IN FUSTAIA
 - a) Conversione per invecchiamento
 - b) Conversione per matricinatura intensiva
17. TRASFORMAZIONE DEL BOSCO IN ALTRI TIPI DI COLTURA
18. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI SPECIE
19. TERMINI RELATIVI ALLE UTILIZZAZIONI FORESTALI
 - a) Taglio
 - b) Allestimento (sramatura, sezionatura e scortecciatura)
 - c) Concentramento
 - d) Esbosco
 - 1) per via terrestre
 - 2) per via aerea
 - e) Sistemi combinati: processor, harvester, feller-buncher, forwarder
20. UNITA' DI MISURA DEL LEGNAME
 - a) metro cubo (m3)
 - b) metro stero (mst)
 - c) tonnellata (t)
21. MASSA VOLUMICA DELLE PRINCIPALI SPECIE LEGNOSE
22. POTERE CALORIFICO DEL LEGNO
23. LEGNA DA ARDERE: LEGNI DURI E LEGNI TENERI
24. SISTEMA DI TARIFFE DI ALGAN
25. CALCOLO DEL VOLUME LORDO DI UNA PIANTA IN PIEDI (FORMULA DI DENZIN)
26. UNITA' DI MISURA DELLA SUPERFICIE
 - a) Ettaro (ha)
 - b) Decara (daa)
 - c) Ara (a)
27. SUPERFICIE RAGGUAGLIATA
28. PENDENZA
29. RIPRESA

1. MASSA ad ettaro (o consistenza o provvigione)

Rappresenta il capitale legnoso ragguagliato ad ettaro di un determinato bosco, costituito dal volume totale degli alberi in piedi il cui diametro, misurato a 1,30 metri da terra, superi i 17,5 centimetri.

2. NUMERO DI PIANTE (ad ettaro)

Si intende il numero di piante di normale vitalità presenti in un ettaro di superficie, aventi un diametro maggiore a 17,5 centimetri misurato a metri 1,30; convenzionalmente si considera che corrisponda ad una pianta anche un numero di almeno cinque piante con diametro inferiore a 17,5 centimetri e di altezza superiore a 1,5 metri.

A titolo indicativo, si riportano le distanze medie tra le piante (in metri) alle quali corrispondono i valori di piante ad ettaro citati nella sezione II del Capo III del regolamento, al

fine di fornire un metodo speditivo per stimare in bosco il numero di piante presenti ad ettaro sulla base della distanza media tra le stesse:

Numero piante per ettaro (n. piante/ha)	Distanza media tra le piante (in metri)
2000	2,2 m circa
1000	3 m circa
800	3,5 m circa
500	4,5 m circa
250	6 m circa
200	7 m circa
150	8 m circa
120	9 m circa
100	10 m circa
80	11 m circa
50	14 m circa
30	18 m circa

3. GOVERNO (forma di governo)

Il sistema di rinnovazione del bosco individua il governo. Vengono riconosciute due fondamentali forme di governo:

- a) eduo: soprassuolo in cui almeno l'80 per cento dei soggetti sia di origine agamica (nati da ceppaia), la copertura arborea dei soggetti di origine agamica sia almeno del 20 per cento e l'età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, sia inferiore o uguale a trentacinque anni. Nella forma di governo a ceduo sono comprese anche le formazioni governate a ceduo composto.
- b) ustaia: soprassuolo in cui oltre l'80 per cento della copertura sia costituita da soggetti chiaramente nati da seme. Nel governo a fustaia rientrano anche i boschi di neoformazione, vale a dire quelli insediatisi spontaneamente su terreni abbandonati dalle attività dell'uomo (soprattutto agricole), quelli derivati dall'impianto, e le fustaie transitorie, vale a dire quei cedui invecchiati, in cui l'età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, superi i trentacinque anni e quelli in cui sia già stato eseguito almeno un taglio d'avviamento alla fustaia (conversione).

Per utilizzazione ordinaria si intende, in questo contesto, quella che ha interessato più del 25 per cento della massa legnosa.

4. STRUTTURA DEL BOSCO

Rappresenta il modo di presentarsi del bosco e di stratificarsi nello spazio aereo. Tre sono i tipi principali di struttura:

- a) monoplana: soprassuolo in cui le chiome degli alberi si concentrano in un solo piano. E' tipica delle faggete, delle peccete di media quota e, in generale, dei boschi puri;
- b) biplana: si ha la presenza di due stadi arborei, ben diversificati, costituiti da specie diverse. E' tipico delle formazioni forestali nelle quali si verifica un'alternanza delle specie (fustaie di abete rosso su suoli acidi in alternanza o mescolanza con abete bianco e faggio);
- c) multiplana: le chiome degli alberi si distribuiscono in più piani ad altezze diverse. E' una struttura abbastanza frequente nei boschi misti montani (fustaie miste di abete rosso ed abete bianco, con o senza faggio) o in quelli d'alta montagna (peccete subalpine), dove si trovano vicini tra loro alberi di dimensione diversa (piante grosse, medie e piccole).

5. TRATTAMENTO

Il trattamento dei boschi, vale a dire la modalità di taglio del bosco, può comprendere due tipi principali di modalità di taglio delle piante:

- a) Tagli intercalari: qualsiasi taglio in un bosco monoplano in un momento intermedio fra il suo insediamento (naturale o artificiale) e la raccolta finale del prodotto attuata con i tagli di maturità. I tagli intercalari comprendono:
 - 1) gli sfolli;
 - 2) le ripuliture;
 - 3) i diradamenti;
- b) Tagli di maturità: viene così definito quel taglio fatto alla fine del ciclo economico di un bosco, con lo scopo non solo di raccogliere il prodotto legnoso maturo, ma anche e soprattutto quello di avviare un successivo ciclo innescando il processo di rinnovazione naturale. I tipi fondamentali di taglio di maturità, che spesso identificano il tipo di trattamento, sono tre:
 - 1) il taglio raso;
 - 2) i tagli successivi;
 - 3) il taglio colturale.

6. PERIODO DI RITORNO

Per periodo di ritorno si intende il numero di anni in cui si torna su una stessa superficie con lo stesso tipo di taglio. Il periodo di ritorno prende un nome diverso a seconda se si consideri per le fustaie monoplane o per quelle multiplane; si parla di:

- a) Turno: nelle fustaie monoplane rappresenta il numero di anni, calcolato secondo diversi criteri in particolare economici, ecologici, che deve intercorrere tra la rinnovazione (o l'impianto artificiale) di un soprassuolo ed il taglio di maturità. Il turno è breve per il ceduo (generalmente inferiore a venti anni) e più lungo per la fustaia (quaranta-centosessanta anni);
- b) Periodo di curazione: nelle fustaie multiplane costituisce l'intervallo che intercorre fra un taglio di curazione e il successivo (generalmente da dieci a venticinque anni).

7. FASI CRONOLOGICHE DELLA FUSTAIA MONOPLANA

Le fasi cronologiche e di sviluppo che si possono distinguere in una fustaia monoplana sono cinque, ciascuna con un'ampiezza convenzionalmente pari a circa un quinto del turno minimo:

- a) Novelleto: è il primo stadio cronologico, in cui è presente la rinnovazione, anche se in modo non necessariamente uniforme, ed essa va affermandosi; orientativamente l'altezza dei soggetti è inferiore a 3 metri;
- b) Spessina: stadio cronologico successivo, in cui la rinnovazione è affermata e, in caso di copertura colma, iniziano i fenomeni di compenetrazione delle chiome e quindi l'autopotatura dei rami basali. Verso la fine del periodo, in mancanza di cure colturali, comincia a manifestarsi una mortalità per disseccamento o schianti; orientativamente in questa fase le altezze degli alberi vanno da 3 a 10 metri;
- c) Perticaia: stadio cronologico in cui vi è già una buona differenziazione in classi sociali degli alberi (diametro ed altezza) e la crescita in altezza tende a diminuire. In presenza di una copertura colma e in mancanza di cure colturali, la mortalità è molto elevata; orientativamente in questa fase le altezze vanno da 10 a 18 metri;
- d) Fustaia adulta: stadio cronologico in cui prevale nettamente la crescita in diametro; gli alberi sono già ben differenziati in classi sociali e la mortalità tende a diminuire; orientativamente in questa fase le altezze superano i 18 metri;
- e) Fustaia matura: soprassuoli che presentano caratteristiche tali da consentire di ottenere assortimenti di dimensioni ottimali; il bosco è inoltre nelle condizioni adatte per avviare il processo di rinnovazione, in particolare buona fruttificazione e suolo adatto all'insediamento della rinnovazione. Con l'andare del tempo ed in assenza di interventi selvicolturali, possono iniziare a manifestarsi fenomeni di disseccamento e morte delle piante più vecchie: si parla di fustaia stramatura.

8. INTERVENTI COLTURALI E TAGLI INTERCALARI NELLE GIOVANI FUSTAIE

Gli interventi colturali ed intercalari applicati nelle fustaie giovani od in via di ricostituzione possono essere i seguenti:

- a) Rinfoltimento: introduzione di specie arboree o arbustive per via artificiale al fine di migliorare l'attuale composizione;
- b) Ripulitura: taglio del materiale secco o vivo (talora anche di alcune specie arbustive) che esercita una forte concorrenza, tale da impedire o ostacolare l'insediamento della rinnovazione o di altre specie (anche arbustive) desiderate;
- c) Sfollo: taglio intercalare di sfoltimento applicato ai popolamenti monopiani allo stadio di novelletti o spessine;
- d) Diradamento: taglio di parte delle piante di un soprassuolo monoplano immaturo allo stadio di perticaia o fustaia adulta; ha lo scopo di favorire l'accrescimento diametrico dei soggetti rilasciati e di selezionare quelli di forma migliore. Talvolta il diradamento consente di anticipare la raccolta di una parte del prodotto finale;
- e) Taglio di preparazione: taglio intercalare che viene condotto prima del taglio di sementazione quando il soprassuolo non ha subito, durante il ciclo, i necessari diradamenti; esso ha lo scopo di preparare il bosco ed il terreno ad accogliere la rinnovazione naturale.

9. TIPI DI DIRADAMENTO

In relazione alle modalità di effettuazione, si possono distinguere due tipi principali di diradamento:

- a) Basso: vengono prelevati soggetti del piano dominato e, in parte, del piano condominante, scegliendo le piante in non buone condizioni vegetative, di cattiva forma o scarso portamento; in genere, dopo il diradamento le chiome degli alberi rimasti dovrebbero ancora toccarsi o non distare molto fra loro.
- b) Selettivo o alto: la finalità principale è quella di agevolare la crescita di alberi con caratteristiche superiori in vigoria (in particolare nelle conifere, per avere maggiore resistenza agli schianti) e in qualità (soprattutto nelle latifoglie). Questi soggetti vengono favoriti durante la fase di selezione positiva che segue quella di selezione negativa, in cui si cerca di allontanare dal popolamento i soggetti peggiori. A differenza dei diradamenti di tipo basso, nei quali le piante da abbattere vengono essenzialmente designate in base alla loro appartenenza al piano dominato, nel diradamento selettivo si procede anzitutto a individuare i soggetti da conservare (piante scelte), scelti fra quelli con buone caratteristiche di forma e portamento (piante candidate). Successivamente s'individuano quei soggetti che esercitano (o che potranno esercitare fino al successivo intervento di diradamento) una concorrenza nei riguardi delle piante scelte ed essi vengono eliminati (piante concorrenti). In generale non si interviene a carico di quelle piante che non esercitano alcuna concorrenza alle piante scelte (piante indifferenti). In altre parole, questa seconda modalità concentra l'intervento attorno ai soggetti scelti, mentre con la prima modalità si esegue un intervento più o meno uniforme su tutta la superficie.

10. TAGLI DI MATURITA' O DI RINNOVAZIONE NELLE FUSTAIE

In linea generale a fine turno (per le fustaie monoplane) o alla scadenza del periodo di curazione (per le fustaie multiplane) si possono eseguire i tagli di maturità, detti anche tagli principali o tagli di rinnovazione del bosco:

- a) Taglio raso: taglio di tutti gli alberi presenti su una superficie superiore a 5.000 metri quadrati;
- b) Tagli successivi: tipo di trattamento da applicare soprattutto nelle fustaie monoplane e che può comprendere tre diversi interventi di taglio che si susseguono nel tempo:
 - 1) taglio di sementazione: è il primo dei tagli successivi ed è fatto quando il popolamento ha raggiunto la maturità (turno). Ha lo scopo di ampliare la chioma delle piante per favorire la dispersione del seme (per questo è spesso fatto in presenza di specie con seme pesante, come faggio e querce) e di creare le giuste condizioni di luce e di calore sul terreno per facilitare l'insediamento della rinnovazione naturale;
 - 2) taglio secondario: è un'ulteriore riduzione della copertura delle piante del vecchio ciclo. Viene fatto dopo il taglio di sementazione, quando questo sia stato troppo debole o la rinnovazione tardi ad insediarsi;

- 3) taglio di sgombero: è l'ultimo dei tagli successivi ed elimina tutte le piante residue del vecchio ciclo. Viene fatto quando la rinnovazione è affermata ma non troppo cresciuta da restare danneggiata dalla caduta delle piante tagliate.
- c) Taglio di curazione o taglio a scelta colturale o taglio saltuario: è il trattamento che solitamente si applica nelle fustaie multiplane ed ha lo scopo di raccogliere il prodotto finale, facilitare l'insediamento di nuova rinnovazione, effettuare interventi colturali e conservare la struttura multiplana. Gli alberi possono essere scelti singolarmente (per pedali) o per piccoli gruppi (duecinque soggetti): in genere si utilizza parte delle piante mature di grosso diametro, soprattutto in presenza di rinnovazione già affermata e si opera una selezione a livello dei diametri medi ed inferiori cercando di conferire al bosco una situazione equilibrata in termini di composizione specifica e di ripartizione dei diametri. Con questo taglio si fanno contemporaneamente sia i tagli intercalari sia quelli di rinnovazione.

11. TAGLI DI MATURITA' APPLICATI ALLE FUSTAIE MONOPLANE

Nelle fustaie monoplane si possono distinguere due grandi gruppi di modalità di taglio di maturità, a seconda se la rinnovazione si sia già insediata o meno:

- a) Tagli da eseguire in assenza di rinnovazione:
 - 1) taglio a buche: taglio integrale su una superficie con diametro (o lato) pari o inferiore a una volta-una volta e mezzo l'altezza degli alberi dominanti in genere di forma circolare o quadrata;
 - 2) taglio a strisce: taglio integrale su una superficie di forma rettangolare con il lato minore uguale od inferiore a metà dell'altezza degli alberi sul bordo; per rientrare in questa categoria (e non nella precedente), il lato maggiore è almeno doppio del lato minore;
 - 3) taglio marginale: taglio simile al numero due, localizzato in corrispondenza di un margine del bosco già esistente e non ancora provvisto di rinnovazione;
 - 4) taglio di sementazione: taglio parziale del soprassuolo con rilascio di alberi portaseme; l'entità del prelievo è compresa fra il 25 e il 70 per cento della massa presente a seconda della specie arborea; se tale limite superiore viene superato si rientra nel taglio raso con riserve. Il taglio di sementazione è seguito da altri interventi (tagli secondari e taglio di sgombero), che solitamente vengono eseguiti quando è già presente la rinnovazione. L'insieme di questi tagli viene definito tagli successivi, che possono essere:
 - 4.1 uniformi: se interessano una superficie accorpata maggiore di 5.000 metri quadrati;
 - 4.2 su piccole superfici: se interessano una o più superfici, ciascuna inferiore di 5.000 metri quadrati.
- b) Tagli da eseguire in presenza di rinnovazione diffusa sotto copertura:
 - 1) taglio secondario: taglio parziale della vecchia generazione, eseguito con lo scopo di aumentare il processo d'insediamento della rinnovazione innescato con il precedente taglio di sementazione;

- 2) taglio di sgombero: taglio integrale della vecchia generazione presente su una diffusa rinnovazione affermata; la superficie interessata dall'intervento è in genere superiore a 1.000 metri quadrati; il taglio di sgombero solitamente conclude i tagli successivi, ma può essere condotto anche separatamente in un diverso contesto di trattamento;
- 3) taglio a gruppi: taglio integrale della vecchia generazione in un'area di forma circolare o quadrata, in cui al centro è presente un nucleo di rinnovazione. L'intervento provoca di solito un'interruzione del soprassuolo maturo inferiore a 1.000 metri quadrati; in questo tipo di taglio viene incluso anche quello a macchia d'olio;
- 4) tagli successivi a gruppi: taglio simile al numero 3), da cui differisce per il fatto che contemporaneamente al taglio integrale del soprassuolo attorno al tratto già provvisto di rinnovazione affermata, viene condotto, nella parte interna anche un taglio di sementazione, per facilitare l'insediamento di nuova rinnovazione;
- 5) taglio ad orlo: taglio simile al marginale, eseguito su un bordo del bosco già provvisto di rinnovazione;
- 6) tagli successivi ad orlo: simile al numero 5) da cui differisce per il fatto che contemporaneamente al taglio integrale del soprassuolo in corrispondenza del bordo già provvisto di rinnovazione viene condotto, nella parte interna del bordo stesso anche un taglio di sementazione per facilitare l'avanzamento del fronte in rinnovazione.

12. TAGLI DI MATURITA' APPLICATI ALLE FUSTAIE MULTIPLANE

Il taglio di curazione o taglio a scelta colturale viene condotto tenendo conto contemporaneamente dell'opportunità di prelevare soggetti «maturi», selezionare i soggetti intermedi e facilitare lo sviluppo della rinnovazione presente o creare le condizioni affinché altra se ne insedi. Esso interessa sia gli alberi grossi che quelli intermedi e piccoli; è l'esecuzione su piccola superficie di uno o più dei tagli finora descritti. Questo taglio può essere distinto in:

- a) uniforme, se la superficie percorsa supera i 1.000 metri quadrati;
- b) disforme, se sono interessate superfici inferiori a 1.000 metri quadrati;
- c) taglio a scelta o taglio saltuario: taglio che interessa singoli alberi maturi o al massimo un gruppetto di due-quattro alberi;
- d) taglio a scelta commerciale: tagli di singoli alberi scelti esclusivamente per il loro interesse dal punto di vista commerciale.

13. TAGLIO FITOSANITARIO

Per taglio fitosanitario si intende l'utilizzazione forzata di piante in piedi, ancora viventi oppure morte nel corso dell'ultima stagione vegetativa, sulle quali sia riscontrabile uno stato di deperimento grave causato da avversità biotiche capaci di diffondersi a danno del soprassuolo superstite. In tali circostanze, a scopo precauzionale, il taglio fitosanitario può interessare anche piante indenni molto prossime a quelle deperate, ovvero piante indebolite presenti nelle vicinanze, anche se non recanti segni evidenti di fitopatie in atto. Le condizioni fitosanitarie, per quanto concerne la natura degli organismi coinvolti e la stadio evolutivo del deperimento, sono diagnosticate da personale di specifica competenza, che fornisce anche

tutte le indicazioni sulle modalità e i tempi dell'utilizzazione e del trattamento dei materiali di risulta. Non sono considerati tagli fitosanitari:

- a) gli interventi di rimozione di piante secche in piedi, in quanto ormai disertate dagli organismi responsabili del deperimento e frequentate da organismi utili;
- b) l'asportazione di piante bruciate dal fuoco nelle quali non siano in corso attacchi di insetti corticicoli;
- c) gli interventi di sfollo, diradamento o taglio selettivo di piante in soprannumero o di scarso vigore vegetativo sulle quali non siano in atto stati di deperimento causati da agenti biotici.

14. NOMENCLATURA RELATIVA AI BOSCHI CEDUI ED AI CEDUI IN CONVERSIONE

Termini generali

- a) **Pollone:** fusto che s'origina da una gemma (origine agamica) situata alla base (ceppaia) di un soggetto di latifolia che è stato tagliato o che ha subito una lesione rilevante. Il pollone può essere frutto di un'operazione colturale (ceduazione), ma anche di un evento accidentale (passaggio del fuoco, attacchi parassitari, traumi meccanici).
- b) **Allievo:** soggetto arboreo d'origine gamica (nato da seme) od agamica, con diametro o altezza poco diversi da quelli dei migliori polloni del ceduo, che viene rilasciato all'atto dell'utilizzazione al fine di diventare una matricina; esso in genere ha età uguale o poco diversa da quella degli altri polloni.
- c) **Matricina:** soggetto di dimensioni notevolmente superiori a quelle dei migliori polloni e a quelle degli allievi, probabilmente preesistente, come allievo o già come matricina, nel ciclo precedente. In generale, si tratta di una pianta rilasciata dopo il taglio del ceduo per uno o più turni successivi al fine di disseminare o sostituire all'atto del suo taglio le ceppaie esaurite, produrre legname di dimensioni e valore maggiori di quello fornito dai polloni, conservare le specie meno frequenti o che vengono sfavorite con la ceduazione, favorire la presenza di alcune specie animali.

Tipi di Ceduo

In relazione al tipo di trattamento e alle modalità di taglio dei polloni, si possono distinguere tre tipi di ceduo:

- a) **Ceduo semplice:** trattamento nell'ambito del governo a ceduo che prevede il taglio di tutti i polloni che costituiscono il soprassuolo, quindi senza rilascio di matricine. Questo tipo di ceduo, oggi assai raro, è adottato in presenza di specie con elevata facoltà pollonifera (ad esempio, robinia) e dove non vi siano altri scopi per rilasciare le matricine, in particolare conservare le specie meno frequenti e favorire la presenza di determinate specie animali, il turno è solitamente breve;
- b) **Ceduo matricinato:** trattamento che prevede, all'atto del taglio del ceduo, il rilascio di un certo numero di allievi o eventualmente anche di matricine (in genere in numero variabile da trenta a cento per ettaro secondo la specie arborea interessata) che nell'insieme esercitano, dopo il taglio, una copertura inferiore a un terzo. Gli allievi o le matricine vengono scelti fra i migliori soggetti presenti al momento del taglio del ceduo (polloni sviluppati, ben conformati ed affrancati, piante nate da seme in buone condizioni

- vegetative e di portamento); essi sono tagliati solitamente in corrispondenza del successivo taglio del ceduo;
- c) Ceduo composto: trattamento che prevede una formazione prevalentemente costituita da polloni (anche affrancati), di cui una parte viene rilasciata come allievi e matricine, che rimangono per più cicli del ceduo; dopo ogni taglio del ceduo vi è una copertura maggiore ad un terzo. Più in generale, il ceduo composto è una forma di governo che prevede la coesistenza sulla medesima superficie del ceduo e di una fustaia costituita da matricine di diverse età, multiple del turno del ceduo, ed in numero decrescente con l'età stessa. La struttura del popolamento è in genere tipicamente biplana, con un piano dominante dato dalle matricine di età più elevata ed un piano dominato dai polloni del ceduo e dagli allievi. Al momento del taglio del ceduo, si tagliano anche le matricine mature (che hanno in genere età pari a tre o quattro volte il turno) e parte di quelle delle classi inferiori e se ne reclutano altre; si hanno almeno centoventi soggetti per ettaro, di cui ottanta dell'età pari al turno del ceduo e quaranta ripartiti fra le classi multiple di quella del ceduo. Ad essi si può aggiungere un quarto tipo di ceduo, individuato in base all'età media dei polloni rispetto al turno normale:
 - d) Ceduo invecchiato: si tratta di un ceduo la cui età (spesso espressa come numero di anni trascorsi dall'ultima utilizzazione) è superiore al turno solitamente applicato per quella formazione. In linea generale e per convenzione a livello amministrativo, si intende invecchiato un ceduo la cui età sia superiore a trentacinque anni: per i cedui invecchiati di faggio è di norma obbligatoria la conversione all'alto fusto, mentre per quelli misti di latifoglie la scelta va fatta caso per caso, in relazione alle condizioni selvicolturali del popolamento ed alla capacità di perpetuazione. Oltre che ad uno stato di fatto, dovuto in genere all'abbandono delle pratiche di gestione selvicolturale, l'invecchiamento del ceduo può essere dovuto ad una scelta tecnica per portare il soprassuolo alle condizioni ideali per praticare il taglio d'avviamento all'alto fusto (conversione).

15. INTERVENTI DI CONVERSIONE DEI BOSCHI

La conversione rappresenta l'insieme delle operazioni selvicolturali per cui si passa da una forma di governo ad un'altra (di norma da ceduo a fustaia). Il periodo di tempo necessario affinché la nuova forma di governo risulti presente su tutta la superficie si dice periodo di conversione.

16. INTERVENTI DI CONVERSIONE DEI BOSCHI CEDUI IN FUSTAIA

Nel caso della conversione del ceduo in fustaia, si attende un certo periodo di invecchiamento del ceduo (che può durare anche fino al momento del taglio finale); successivamente s'interviene con un primo diradamento (detto taglio d'avviamento all'alto fusto), che ha lo scopo di ridurre notevolmente il numero dei soggetti, selezionandone i migliori. Si origina quella che viene definita fustaia transitoria; a questo primo diradamento ne possono seguire altri fino a raggiungere la giusta densità prima del taglio finale, che ha lo scopo di rinnovare da seme (per via gamica) il bosco e di dare origine alla nuova fustaia.

I tipi principali di conversione sono essenzialmente due:

- a) Conversione per invecchiamento. Il ceduo viene lasciato invecchiare, senza eseguire alcun intervento intercalare; quando esso ha raggiunto una consistenza od un'età idonea per sostituire l'attuale generazione, si interviene con il taglio finale (di rinnovazione) effettuato di solito con le modalità dei tagli successivi.
- b) Conversione per matricinatura intensiva. Tecnica più comune di conversione del ceduo che prevede l'esecuzione, in genere dopo un periodo di invecchiamento (pari a una volta e mezzo o due il turno del ceduo), di un diradamento del ceduo (taglio di avviamento all'alto fusto) con rilascio di un elevato numero di allievi ed eventualmente delle matricine presenti (in totale almeno 800 soggetti per ettaro). A questo primo intervento ne seguono degli altri, condotti con criteri analoghi a quelli adottati nei tagli intercalari della fustaia, fino al taglio finale (di rinnovazione).

17. TRASFORMAZIONE DEL BOSCO IN ALTRI TIPI DI COLTURA

Costituisce trasformazione del bosco in altri tipi di coltura ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale (taglio delle piante ed asporto delle ceppaie) e la destinazione del suolo ad un altro uso, diverso da quello forestale.

18. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI SPECIE

Sono quegli interventi in cui si cerca di sostituire una specie forestale con un'altra o con altre; in genere questo tipo d'intervento richiede la piantagione (o la semina) della nuova o delle nuove specie e la riduzione o la totale eliminazione di quella o di quelle preesistenti. Si tratta di un intervento che solitamente viene fatto per sostituire una specie esotica o alloctona (che vive al di fuori del suo areale naturale), a sua volta spesso derivata da impianto artificiale, con una specie autoctona (che fa parte della vegetazione tipica di quell'ambiente).

19. TERMINI RELATIVI ALLE UTILIZZAZIONI FORESTALI

- a) Taglio. Operazione di abbattimento della pianta scelta;
- b) Allestimento. Operazione di preparazione del tronco abbattuto, che comprende la ramatura (taglio dei rami), la depezzatura o sezionatura (riduzione del tronco in pezzi o topi di lunghezza adeguata alle esigenze del commercio) e la scortecciatura, effettuata solamente sulle conifere, eseguita in genere a macchina sui piazzali di esbosco o in segheria;
- c) Concentramento. Operazione iniziale che consiste nel radunare il legname dal letto di caduta in un primo temporaneo deposito per essere poi esboscato lungo una via attrezzata, in particolare strada e teleferica;
- d) Esbosco. Trasporto del legname lungo vie attrezzate dal luogo di abbattimento (letto di caduta) o di concentramento degli alberi, fino al punto in cui il materiale viene caricato su mezzi che effettuano un trasporto ordinario su strade percorribili con articolati. Il concentramento e l'esbosco si possono attuare:
 - 1) per via terrestre: con mezzi meccanici gommati o cingolati (trattori con verricello), mediante strascico dei tronchi a terra o con teste rialzate, oppure per avvallamento dei tronchi lungo pendici e canali esistenti ovvero in condotte attrezzate (canalette o risine, utilizzate per tronchi di dimensioni non elevate e per la legna da ardere). Un

tempo venivano spesso impiegati anche gli animali da soma, come i muli (per la legna da ardere) ed i cavalli da tiro (per i tronchi);

- 2) per via aerea: con gru a cavo tradizionali (argani su slitta) o mobili (argani con torretta); i tronchi si muovono sospesi o con le teste rialzate. Per la legna da ardere sono ancora usate anche le teleferiche monofuni (chiamate anche palorci o fili a sbalzo).
- e) Sistemi combinati. Le fasi del concentramento ed esbosco del legname, ed a volte anche quelle precedenti dell'abbattimento ed allestimento della piana, possono essere effettuate con sistemi di utilizzazione a meccanizzazione avanzata che permettono di effettuare più operazioni con un unico macchinario. I principali macchinari di questo tipo sono:
 - 1) il processor, costituito da una testa sramatrice - depezzatrice, accoppiata ad un escavatore a ruote o a cingoli, che consente la completa sramatura e la depezzatura alla lunghezza esatta impostata dei tronchi già abbattuti; quando si opera con piante in succhio, è anche possibile eseguire la parziale scortecciatura del tronco;
 - 2) l'harvester, costituito da una testa accoppiata ad un escavatore a ruote o a cingoli che, oltre ad effettuare le operazioni del processor, consente anche il preventivo abbattimento della piana e l'accatastamento dei topi;
 - 3) il feller-buncher, costituito da una testa abbattitrice, accoppiata ad un escavatore a ruote o a cingoli, che abbatte la piana, ne controlla la direzione di caduta tramite dispositivi di afferraggio del fusto a ganasce e permette il concentramento dei tronchi interi in gruppi;
 - 4) il forwarder, costituito da un trattore articolato portante, ad elevata mobilità, dotato di gru a braccio articolato per il carico e lo scarico, in grado di operare il trasporto del legname, già depezzato, sia in bosco che sulle strade forestali.

20. UNITA' DI MISURA DEL LEGNAME

Le principali unità di misura del legname sono tre:

- a) metro cubo (m³): generalmente utilizzato per il legname da lavoro;
- b) metro stereo (mst): generalmente utilizzato per la legna da ardere in catasta; rappresenta l'unità di volume apparente (comprendente il legno e gli spazi vuoti) corrispondente ad una catasta delle dimensioni di un metro per un metro per un metro. Il rapporto tra volume reale del legno di una catasta e il suo volume apparente è variabile con la regolarità e la lunghezza dei pezzi nonché con l'abilità di accatastamento. Per i legni della Regione tale rapporto può variare tra 0,5 e 0,75 (mediamente 0,65).
- c) tonnellata (t): generalmente utilizzata come unità di misura della legna da ardere pesata; corrisponde a 10 quintali (q) = 1000 chilogrammi (kg).

21. MASSA VOLUMICA DELLE PRINCIPALI SPECIE LEGNOSE

Il peso di un metro cubo di legname delle principali specie legnose di conifere e latifoglie viene definito massa volumica. Nella seguente tabella si riportano i valori medi, allo stato fresco (albero appena tagliato) e stagionato al 15 per cento di umidità (che è il valore usato correntemente nel commercio del legno) delle principali specie legnose regionali:

SPECIE LEGNOSA	Massa volumica allo stato fresco (peso di 1 m ³ di legno fresco) (kg / m ³)	Massa volumica di legno stagionato (peso di 1 m ³ di legno con il 15% di umidità) (kg / m ³)
Conifere		
<i>Abete rosso</i>	860	450
<i>Abete bianco</i>	920	440
<i>Larice</i>	900	660
<i>Pino nero</i>	900	560
<i>Pino silvestre</i>	880	570
<i>Tasso</i>	1020	760
Latifoglie		
<i>Acero montano</i>	830	670
<i>Betulla</i>	950	650
<i>Carpino bianco</i>	1000	800
<i>Carpino nero</i>	1050	820
<i>Castagno</i>	1000	650
<i>Ciliegio</i>	900	620
<i>Faggio</i>	1050	750
<i>Frassino</i>	960	720
<i>Olmo</i>	1000	620
<i>Ontano</i>	850	540
Pioppi ibridi	780	380
Robinia	1050	790
Rovere - Farnia	1050	760
Salice	880	450
Tiglio	850	650

22. POTERE CALORIFICO DEL LEGNO

Il potere calorifico del legno ad umidità variabile tra il 12 e 15 per cento risulta mediamente pari a:

- a) conifere: circa 3.800 Kilocalorie per Kilogrammo
- b) latifoglie: circa 3.570 Kilocalorie per Kilogrammo

Le conifere hanno mediamente un potere calorifico superiore alle latifoglie perché il legno contiene più lignina e resina.

23. LEGNO DA ARDERE: LEGNI DURI E LEGNI TENERI

Ai fini della commercializzazione del legno da ardere vengono considerate legni duri il carpino nero, il carpino bianco, la robinia, le querce in genere, il faggio e il frassino mentre sono considerati legni teneri oltre all'abete rosso e l'abete bianco anche i salici, l'ontano, i pioppi e il tiglio.

24. SISTEMA DI TARIFFE DI ALGAN

Si tratta di un insieme di tavole ad una entrata costruite con elaborazioni matematiche. Esse danno il volume delle piante secondo una misura convenzionale, detto volume di assestamento, che si avvicina ma non esprime esattamente il volume reale. La tavola adottata nel presente regolamento è la tavola decima di Algan.

25. CALCOLO DEL VOLUME LORDO DI UNA PIANTA IN PIEDI (FORMULA DI DENZIN)

La formula di Denzin è una formula speditiva per la stima del volume di singole piante in piedi, particolarmente adatta per le resinose:

$$V = 10 * D^2$$

dove D è il diametro a 1,30 metri espresso in metri.

Questa relazione è precisa quando per piante di diametro di 0,4 metri (40 centimetri), si hanno altezze di: 27 metri per l'abete rosso, 26 metri per l'abete bianco, 29 metri per il pino silvestre.

26. UNITA' DI MISURA DI SUPERFICIE

Le principali unità di misura delle superficie sono:

- a) Ettaro (ha) = 10.000 m²
- b) Decara (daa) = 1.000 m²
- c) Ara (a) = 100 m²

27. SUPERFICIE RAGGUAGLIATA

Si intende la superficie effettiva interessata dal tipo di intervento e viene calcolata come sommatoria delle singole superfici reali al netto delle tare e dei vuoti.

28. PENDENZA

Per calcolare la superficie si fa riferimento sempre alla superficie planimetrica orizzontale. La misura di una distanza di 100 metri in orizzontale, misurata sul piano inclinato, porta ai seguenti valori di distanza reale:

Pendenza (%)	Pendenza (gradi sessag.)	Distanza reale (metri)
20	10	102
30	16	105
40	22	109
50	27	113
60	30	117
70	34	123
80	38	129

90	41	135
100	45	141

29. RIPRESA

Entità delle utilizzazioni complessivamente previste dallo strumento di pianificazione (PGF, PFI, SF).

ALLEGATO C
(riferito agli articoli 12 e 26)

**VOLUMI UNITARI PER CLASSE DIAMETRICA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA
TAVOLA DECIMA DEL SISTEMA DELLE TARIFFE DI ALGAN**

Classe diametrica (cm)	Volume unitario (m3)
20	0,2
25	0,4
30	0,6
35	1,00
40	1,4
45	1,8
50	2,3
55	2,9
60	3,5
> 65	4,2

ALLEGATO D
(riferito agli articoli da 14 a 17, da 20 a 25, 27 e da 29 a 32)

**VALORE CONVENZIONALE AD ETTARO DEI RAGGRUPPAMENTI TIPOLOGICI DI
BOSCHI IN CONDIZIONI DI ADEGUATA VITALITA'**

Tabella A – Boschi governati a ceduo semplice

articolo 20	Raggruppamento tipologico	Valore convenzionale / ha euro
comma 1	Boschi a prevalenza di robinia, salici, pioppi, ontani e platani	1.000
comma 1	Boschi puri di castagno	1.300

Tabella B – Boschi governati a ceduo matricinato, composto e boschi cedui invecchiati

articolo 23	Raggruppamento tipologico	Valore convenzionale / ha euro
comma 1, lettera a)	Boschi di carpino bianco e querce o a prevalenza di carpino bianco	2.600
comma 1, lettera b)	Boschi a prevalenza di castagno	2.100
comma 1, lettera c)	Boschi a prevalenza di querce	2.800
comma 1, lettera d)	Boschi misti di carpino nero, orniello e querce	1.500
comma 1, lettera e)	Boschi a prevalenza di faggio	2.300
comma 1, lettera f)	Boschi misti di robinia e altre latifoglie	1.800
comma 1, lettera g)	Boschi di altre latifoglie non previste nelle lettere da a) a f)	1.500

Tabella C - Rimboschimenti e formazioni extrazonali di conifere

articolo 24	Raggruppamento tipologico	Valore convenzionale / ha euro
comma 2	Rimboschimenti extrazonali di conifere autoctone o esotiche	3.100
comma 3	Peccete di sostituzione extrazonali	4.100

Tabella D - Boschi governati a fustaia monoplana

articolo 30	Raggruppamento tipologico	Valore convenzionale / ha euro
comma 2	Fustaie miste di castagno ed altre latifoglie	3.600
comma 3	Fustaie a prevalenza di acero di monte e frassino maggiore	6.200
comma 4	Fustaie a prevalenza di rovere	4.600
comma 5	Fustaie di faggio	4.100
comma 6	Fustaie di latifoglie non previste nei commi da 1 a 5	3.100
comma 7	Fustaie di pino silvestre e/o pino nero di origine naturale o artificiale e pinete naturalizzate del Carso	3.100
comma 8	Fustaie montane a prevalenza di abete rosso su suoli acidi e fustaie montane pure di abete rosso	5.200
comma 9	Fustaie miste di abete rosso e faggio, con o senza abete bianco, fustaie di abete bianco e abete rosso, con o senza faggio	6.200
comma 10	Fustaie pure di larice	6.200
comma 11	Fustaie a prevalenza di leccio	4.600
comma 12	Fustaie a prevalenza di	4.600

	farnia e carpino bianco	
--	-------------------------	--

Tabella E - Boschi governati a fustaia multiplana

articolo 31	Raggruppamento tipologico	Valore convenzionale / ha euro
comma 2	Fustaie miste di abete rosso o bianco, con o senza faggio	6.700
comma 3	a) fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso, con o senza larice	7.200
	b) fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso, con o senza larice, in presenza di alte erbe a foglia larga	7.700